



Comune di Caronno Pertusella VA

REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 19/02/2026 con Deliberazione n° 5
Entrata in vigore 13/03/26

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	4
TITOLO II – REGOLE COMPORTAMENTALI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	5
Art. 4 – Regole per l'accesso a parchi e giardini pubblici	5
Art. 5 – Svolgimento di attività nei parchi e giardini di proprietà comunale	5
Art. 6 – Norme generali di comportamento	5
Art. 7 – Divieti nelle aree verdi pubbliche	5
TITOLO III – ATTIVITÀ SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	6
Art. 8 – Distanze d'impianto per nuove piantagioni e criteri di scelta	6
Art. 9 – Autorizzazione all'abbattimento di alberi privati	7
Art. 10 – Richiesta di abbattimento di alberi di proprietà pubblica	8
Art. 11 - Potatura ordinaria e straordinaria di piante pubbliche e private	8
11.1 Potature ordinarie	8
11.2 Potature straordinarie di alberi privati	9
11.3 Richiesta di potature per interventi edilizi e urbanistici	9
Art. 12 – Opere interferenti con gli apparati radicali delle piante pubbliche e private	10
Art. 13 – Procedura amministrativa per autorizzazione di interventi sul patrimonio arboreo in aree private	11
Art. 14 – Interventi di abbattimento, potatura straordinaria, manomissione della zona di protezione dell'albero per interventi approvati di natura edilizia o urbanistica	12
Art. 15 – PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DELLE OPERE A VERDE PER NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE PRIVATE	12
Art. 16 – Calcolo del Valore Ornamentale	13
Art. 17 – Danni al patrimonio vegetale di proprietà pubblica e procedure di stima	15
17.1 Danno fisiologico all'apparato radicale	15
17.2 Danno fisiologico alla chioma	16
17.3 Danno fisiologico al tronco	16
17.4 Danneggiamento di aiuole o altri vegetali pubblici	17
Art. 18 – Interferenze del verde rispetto alla rete stradale pubblica, alla rete ferroviaria e ad altri apparati pubblici	17
Art. 19 – Salvaguardia fitopatologica e disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche	18
TITOLO IV – COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	19
Art. 20 – Partecipazione alla gestione del verde pubblico	19
Art. 21 – Orti urbani	19
TITOLO V – SANZIONI	20
Art. 22 – Attività di vigilanza	20
Art. 23 – Sanzioni	20
TITOLO VI – UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE EXTRA AGRICOLE, AMBIENTE URBANO, GIARDINI E ORTI	20
Art. 24 – Finalità	20
Art. 25 – Ambiti di applicazione	21
Art. 26 – Soggetti interessati	21
Art. 27 – Identificazione delle aree	22
Art. 28 – Prescrizioni minime per la riduzione dell'uso o dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	22

Art. 29 – Obblighi in materia di legislazione fitosanitaria.....	22
Art. 30 – Uso e gestione dei prodotti fitosanitari	23
Art. 31 – Registro dei trattamenti.....	23
Art. 32 – Accertamenti e violazioni	23
Art. 33 – Uso di segnaletica specifica nel caso di utilizzo di Prodotti Fitosanitari	23
Art. 34 – Definizioni ai fini dell’applicazione del presente regolamento.	24
ALLEGATO A – PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI AREE ESISTENTI.....	29
A1 Finalità, ambito di applicazione e riferimenti normativi.....	29
A2 Obbligo di una corretta progettazione delle aree verdi	30
A3 Requisiti riguardanti i progettisti	30
A4 Contenuti del progetto.....	31
A5 Indicazioni progettuali per la realizzazione di nuove aree.....	33
A6 Indicazioni progettuali per la gestione e manutenzione di nuove aree verdi	36
A7 Criteri progettuali per aree di verde pubblico attrezzato.....	36
ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE.....	38
ALLEGATO C – SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO IN FORMA DI COLLABORAZIONE SPONSORIZZATA.....	40
ALLEGATO D – ESTRATTI DAL CODICE CIVILE	43
ALLEGATO E – REGOLAMENTO ORTI COMUNALI.....	45
E1 Premessa.....	45
E3 assegnazione in concessione.....	46
E4 Tipi di unità coltivabili.....	46
E5 Modalità di gestione dell’orto e norme di comportamento.....	47
E6 Struttura degli orti	49
E7 Orto facile	49
E8 Canone	49
E9 Responsabilità e controversie	50

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento contiene le indicazioni necessarie per intervenire sul patrimonio verde pubblico e privato del Comune di Caronno Pertusella, nel rispetto della normativa, anche al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini. Ciò in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana, che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali, con la Legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con la Strategia nazionale del verde urbano redatta dal Comitato del Verde Pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

In particolare, quali principi ispiratori e linee guida per gli interventi sul patrimonio verde, si vogliono utilizzare i tre elementi essenziali su cui si basa la Strategia nazionale del verde urbano: passare da metri quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare i boschi urbani come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. Si vuole adottare la “regola del 3-30-300” così riassunta: ciascun cittadino abbia la possibilità di vedere almeno 3 alberi dalla propria abitazione, il 30% della superficie di ogni quartiere debba essere occupato da chioma arborea, 300 metri dovrebbe essere la distanza massima dal più vicino parco o spazio verde.

Per tutela delle specie arboree, quali componenti fondamentali del paesaggio, si intende peraltro perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità. La tutela della vita vegetale presente sull’intero territorio comunale si attiva pertanto quando questa assume rilevanza ambientale, paesaggistica o culturale nell’ambito patrimoniale pubblico e privato.

Attraverso una attenta analisi e definizione delle modalità di intervento sulle aree verdi e nonché le trasformazioni del territorio più adeguate al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano.

Ciò permette al verde, se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, di svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici, ovvero “*i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano*”.

Tali servizi, forniti dalla natura, sono di vari tipi: di approvvigionamento (cibo, acqua, legname ecc.), di regolazione (del clima, del ciclo delle acque, delle precipitazioni etc.), di supporto (la fotosintesi, la formazione del suolo, la depurazione dell’aria e delle acque ecc.), di benessere (di attività culturali, educative, ricreative ecc.).

Secondo il principio di legalità il Regolamento si attiene alle norme di legge ed ai provvedimenti ed atti amministrativi vigenti che ne costituiscono attuazione.

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento si pone a tutela della funzione ecologica, riguardante microclima, biodiversità e mitigazione degli inquinanti. In particolare, riconoscendo l’importanza del verde urbano nella moderazione e nel contrasto agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, si pone quale finalità la sua promozione e valorizzazione dettando regole che ne agevolino l’evoluzione volta ad incrementarne i benefici e al contempo ridurre i conflitti con le attività umane che caratterizzano i centri abitati.

Disciplina l’attività diretta alla salvaguardia, all’uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del comune di Caronno Pertusella.

Viene preservata la tutela del paesaggio e del patrimonio arboreo e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone affette da disabilità.

L'applicazione del Regolamento viene assicurata dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti alla gestione del verde.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina:

- a) tutte le aree verdi pubbliche;
- b) le aree verdi private con presenza di vegetazione tutelata o interessate da interventi di natura edilizia e/o urbanistica, in combinato a quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente.

Sono escluse dal presente Regolamento:

- a. gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con operazioni colturali eseguite nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, riguardanti quindi alberi da frutto, impianti di arboricoltura da legno in coltivazione intensiva, pioppeti, vivai, orti e simili;
- b. le superfici a bosco ai sensi della L.R. n°31/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. n°34/2018.

Il presente Regolamento si applica anche alle aree del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici compresi nel territorio comunale.

Ai fini della tutela vengono considerate le piante arboree con diametro del fusto, misurato a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 20 cm o con circonferenza superiore a 63 cm misurati alla medesima altezza. Sono ricomprese anche le piante policormiche che abbiano anche un solo fusto del diametro sopra indicato.

Sono comunque soggette al presente Regolamento:

- a) le piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, per un periodo minimo di anni 20 dall'anno dell'accertamento di regolare esecuzione;
- b) gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti edilizi, anche se di diametro inferiore alle misure sopra indicate.

Sono comunque escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti specie botaniche essendo considerate alloctone invasive e quindi non soggette a tutela: Acero bianco americano (*Acer negundo* L.), Ailanto o albero del paradiso (*Ailanthus altissima*), Ciliegio nero americano (*Prunus serotina* Ehrh.), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) non da innesto, non considerata varietà ornamentale come indicato dalla LR 10/2008 e dalla DGR 8/7736 e SMI.

Per le aree all'interno del PLIS ogni intervento dovrà essere effettuato nel massimo rispetto del paesaggio e dell'ambiente del parco e nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di competenza dell'Ente gestore delle aree tutelate.

Per le aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 gli interventi dovranno acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica

TITOLO II – REGOLE COMPORTAMENTALI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ART. 4 – REGOLE PER L'ACCESSO A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Parchi e giardini pubblici sono liberamente accessibili nel rispetto delle specifiche regole.

L'Amministrazione Comunale si impegna all'abbattimento delle barriere architettoniche favorendo la piena accessibilità alle persone disabili nei parchi e nei giardini pubblici.

Parchi e giardini in concessione sono parimenti accessibili fatte salve eventuali limitazioni approvate dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEI PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Ogni attività che comporti l'installazione di strutture/manufatti richiede preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il progetto, in base al tipo di intervento e come definito dalle norme edilizie e urbanistiche vigenti, dovrà essere redatto nel rispetto ed in conformità a quanto contenuto nello strumento urbanistico generale ed alle prescrizioni del Regolamento edilizio vigente.

ART. 6 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nelle aree verdi pubbliche ogni utente deve comportarsi nel rispetto del patrimonio vegetale e delle strutture inerenti (arredi, giochi, ...).

É vietata ogni occupazione non autorizzata delle aree e ogni intervento che possa comportare danni ed alterazioni.

Nelle parti attrezzate delle aree verdi, destinate al gioco o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani. I bambini sono sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Ciò è indicato dalla segnaletica presente.

ART. 7 – DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Fatto salvo quanto già previsto in altre norme e regolamenti vigenti, in particolare nel Regolamento di Polizia Urbana, nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a. il deposito o lo scarico di materiali se non specificatamente autorizzato;
- b. l'abbandono dei rifiuti;
- c. qualsiasi azione che possa danneggiare la vegetazione;
- d. il danneggiamento di giochi o elementi di arredo;
- e. calpestare le aiuole a funzione ornamentale contrassegnate da apposita indicazione;
- f. circolare con veicoli a motore, salvo autorizzati;
- g. circolare con velocipedi e monopattini al di fuori dei percorsi specificatamente indicati per lo scopo, fatto salvo quanto indicato dalla segnaletica sul posto;
- h. svolgere attività ludiche che possano arrecare intralcio o pericolo a persone o cose o danni al verde pubblico oppure disturbare la quiete pubblica;

- i. utilizzare apparecchi di diffusione sonora e/o strumenti musicali che arrechino disturbo ai fruitori degli spazi verdi. Particolare attenzione andrà tuttavia posta nel caso di manifestazioni autorizzate;
- j. fumare in tutti i parchi di proprietà comunale ad esclusione delle aree riservate;
- k. effettuare interventi di piantumazione non autorizzata;
- l. collocare, affiggere o appendere alcunché sugli alberi se non autorizzati;
- m. accedere con cani non condotti al guinzaglio, ad eccezione delle aree in cui l'accesso dei cani è vietato, indicate con apposita cartellonistica, dovendosi in ogni caso rispettare quanto disposto dalle ordinanze vigenti in materia;
- n. arrampicarsi sugli alberi;
- o. sostare o transitare nelle aree verdi, anche se non interdette al passaggio, durante:
 - allerte meteorologiche classificate come “allerta gialla” o successivi livelli di gravità;
 - eventi temporaleschi;
 - e dopo forti nevicate;
 stante il rischio di schianto di alberi e caduta fulmini.

Ai fini dei divieti esistenti fa in ogni caso riferimento la segnaletica presente sul posto.

TITOLO III – ATTIVITÀ SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 8 – DISTANZE D'IMPIANTO PER NUOVE PIANTAGIONI E CRITERI DI SCELTA

La distanza minima di semina o messa a dimora di piante dal confine di proprietà, da manufatti edilizi, impianti tecnologici aerei e sotterranei deve rispettare quanto disciplinato dal Codice Civile, nello specifico dall'art. 892. DISTANZE PER GLI ALBERI e dagli artt. 898. COMUNIONE DI SIEPI e 899. COMUNIONE DI ALBERI, di cui si riporta estratto nell'allegato D.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 895. DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LEGALE del Codice civile, di cui si riporta un estratto nell'allegato D.

Per quanto riguarda le strade, si rimanda al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Per la scelta del materiale vegetale vivaistico si raccomanda, anche per le proprietà private, il rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde vigenti. Occorrerà sempre fare riferimento alla normativa vigente.

Al fine di garantire il corretto sviluppo dell'apparato radicale e consentire un adeguato scambio gassoso terreno-atmosfera si prescrive di assicurare ad ogni pianta un'area di rispetto permeabile e drenante attorno al tronco, di superficie minima come illustrato nella tabella seguente.

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Superficie minima permeabile
Albero di prima grandezza	Oltre 25 m	16 m ²
Albero di seconda grandezza	15 – 25 m	8 m ²
Albero di terza grandezza	8 – 15 m	4 m ²
Arbusto o albero di quarta grandezza	2,5 – 8 m	2 m ²

Tabella 1 – Superfici minime delle aree di rispetto

Per i criteri di scelta delle specie e delle cultivar da impiegare si rimanda a quanto indicato nell'allegato A5.

È fatto divieto di piantare, seminare o diffondere le specie botaniche invasive di cui alla L.R. 10/2008 e s.m.i. e ogni altra specie che, al momento della piantumazione, verrà indicata dagli organi competenti come a rischio a causa della diffusione di organismi nocivi o sopravvenute altre problematiche.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRIVATI

L'abbattimento consiste nell'eliminazione e/o eradicazione di piante e specie arboree tutelate dal presente Regolamento (vedi Art. 3).

L'abbattimento di piante in aree di proprietà privata è soggetto alla procedura amministrativa di cui al successivo art. 13, sono previste misure compensative calcolate sulla base del valore ornamentale delle piante abbattute (vedi art. 16).

L'istanza di abbattimento è accoglibile senza oneri (ovvero non è necessaria la relazione tecnica e non è prevista una quota di indennizzo del valore ornamentale) ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a. sostituzione graduale e selettiva di alberi in un popolamento denso;
- b. diradamento delle piante soprannumerarie finalizzato al miglioramento delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche;
- c. albero radicato in violazione delle distanze di legge;
- d. scelta inadeguata della specie arborea in fase giovanile stante la potenzialità di sviluppo;
- e. reale necessità, non superabile anche mediante altre modalità di intervento, di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente l'albero;
- f. necessità di eseguire drastiche potature con rischio di compromissione della struttura dell'albero;
- g. pericolo immediato di schianto dell'albero;
- h. albero morto o danneggiato irreversibilmente da ferite o drastiche potature pregresse.

L'accoglimento dell'istanza senza oneri è subordinato al rilascio di parere scritto da parte del tecnico comunale che si occupa della gestione del verde.

Nei casi alle lettere c., d., e., f., g., h., quando lo spazio a disposizione lo permette, le piante abbattute andranno sostituite con altrettante piante, anche di classe di grandezza inferiore, qualora il sito d'impianto non permetta l'utilizzo di alberi di simili dimensioni.

Nel caso di albero con grave compromissione delle condizioni vegetative o fitosanitarie, con effetti negativi anche dal punto di vista statico, in assenza di efficaci cure migliorative del sito di vegetazione e colturali, nonché alberi di qualità scadente, ma non ricorrendo le clausole di accoglimento precedenti, l'abbattimento potrà essere autorizzato a seguito di presentazione di una relazione tecnica redatta da Dottore Agronomo o Dottore Forestale che ne dimostri la reale necessità.

In caso di pericolo imminente di schianto dell'intera pianta (parzialmente sradicata o stroncata) a causa di eventi meteorologici sfavorevoli non è obbligatoria la presentazione della domanda. È necessaria unicamente la comunicazione urgente, con allegata documentazione fotografica, all'Amministrazione Comunale.

In presenza di alberi morti per probabile impiego di sostanze o condotte nocive, il Settore comunale competente, a seguito di opportuna perizia, prescriverà delle analisi biologiche, fisiche, chimiche e/o meccaniche con oneri a carico del proprietario. Accertato il dolo, oltre al versamento

all'Amministrazione Comunale del valore ornamentale della pianta calcolato come da art. 16, sarà comminata la sanzione corrispondente (vedi art. 23. Sanzioni).

La modulistica relativa alla richiesta di abbattimento di alberi è approvata con determinazione dirigenziale del competente Settore comunale.

ART. 10 – RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Nel caso di richiesta di abbattimento di alberi pubblici, proveniente da privati che vantino un accertato diritto soggettivo leso, l'Amministrazione Comunale, effettuate le opportune verifiche, procederà all'abbattimento senza oneri per il richiedente. Le verifiche comprenderanno anche l'accertamento di eventuali prescrizioni presenti nei regolamenti e negli usi locali vigenti all'epoca dell'impianto degli alberi e i diritti acquisiti dagli alberi per usucapione ventennale.

ART.11 - POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIANTE PUBBLICHE E PRIVATE

Ogni potatura sia ordinaria sia straordinaria dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto della fisiologia della pianta, dell'architettura della chioma e del portamento caratteristico dell'albero.

La potatura dovrà mirare a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro (diametro massimo da 8 cm a 10 cm).

11.1 Potature ordinarie

Le potature private ordinarie non sono soggette ad autorizzazione.

La rimozione di molto fogliame comporta una drastica riduzione della capacità di produrre sostanze energetiche vitali per l'albero, necessarie ad un suo sviluppo regolare e per il suo mantenimento. Per tale motivo le potature dovranno asportare la quantità di massa fotosintetica strettamente necessaria (dal 5% - al massimo del 25%), prediligendo interventi di:

- a. rimozione di rami di ogni ordine e dimensione e porzioni di fusto completamente o in gran parte secchi;
- b. rimozione di monconi fino al "collare di corteccia" e di rami spezzati, danneggiati da eventi atmosferici fino alla forcella/biforcazione più vicina ed idonea, se presente, all'esecuzione del "taglio di ritorno";
- c. selezione di rami, fusti codominanti in forcelle molto strette e/o codominanti, propense alla rot-tura per corteccia inclusa, con asportazione di un concorrente fino ad un diametro di taglio di 10 cm;
- d. riduzione di rami orizzontali, a forma di imbuto o coda di leone con diametro di taglio determinato dalla forcella/biforcazione più vicina ed idonea, se presente, con esecuzione del "taglio di ritorno";
- e. riduzione/rimozione di rami in eccesso con competizione per la luce con diametro di taglio fino a 10 cm al tronco o mediante esecuzione del "taglio di ritorno" in caso di forcella;
- f. rimozione/riduzione di rami interferenti con cavi elettrici, punti luce, edifici o altre infrastrutture, nel caso non vi sia possibilità di ridurre le interferenze in altro modo, con diametro di taglio fino a 10 cm con esecuzione del "taglio di ritorno";
- a. riduzione di rami che presentino deficit strutturali con diametro di taglio fino a 10 cm ed esecuzione del taglio di "ritorno".

Le potature vanno eseguite nei periodi appropriati.

Come disposto dall' "European Tree Pruning Standard"¹, la stagione ottimale per eseguire le potature è determinata dall'obiettivo di minimizzare gli stress fisiologici e sostenere le reazioni naturali della pianta alle ferite e alla ricrescita. La potatura non deve essere eseguita nei seguenti periodi:

- post-dormienza (primavera): periodo compreso tra il germogliamento e il pieno sviluppo delle foglie;
- pre-dormienza (autunno): periodo compreso tra il viraggio di colore delle foglie e il loro completo distacco dalla pianta;

Inoltre alcune specie, caratterizzate da un intenso flusso di linfa, non devono essere potate durante il periodo di dormienza (ad esempio: *Acer spp*, *Betula spp*, *Carpinus spp*, *Celtis spp*, ecc).

Il periodo ottimale per eseguire le potature dipende anche dalla tipologia di intervento, come indicato nella tabella seguente.

Tipologia di potatura	Periodo ottimale
Potatura strutturale	Stagione di crescita vegetativa
Potatura di alleggerimento	
Potatura di allevamento	Dormienza
Potatura di rinnovo	Stagione di crescita vegetativa
Rimozione del secco	Tutto l'anno

Tabella 2 – Periodi ottimali per l'esecuzione degli interventi di potatura degli alberi

Le potature non possono essere effettuate su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzate come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio. In tali casi le potature sono vietate nel periodo da aprile a luglio.

11.2 Potature straordinarie di alberi privati

Le potature straordinarie di alberi privati sono soggette ad autorizzazione, come descritto all'art. 13.

Tali potature possono consistere in:

- a. potatura drastica di contenimento per interferenze;
- b. potatura di alleggerimento di chioma capitozzata con estesi fenomeni cariogeni in atto;
- c. potatura di severo alleggerimento di albero con problematiche fitostatiche.

Nell'ambito dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere più interventi di potatura leggera dilazionati nel tempo in sostituzione di un intervento di potatura eseguito in un'unica soluzione, nonché indagini specialistiche fitosanitarie e di stabilità meccanica volte all'individuazione della criticità sottese alla tipologia d'intervento richiesta.

Resta sempre inteso che la responsabilità dell'intervento per quanto riguarda il rispetto della "regola d'arte" è in carico al proprietario dell'area.

11.3 Richiesta di potature per interventi edilizi e urbanistici

Le prescrizioni indicate nell'art. 11 vanno rispettate anche nel caso di opere edilizie/urbanistiche che richiedano la predisposizione del cantiere, di cui all'art. 39 del regolamento Edilizio vigente, e le relative opere accessorie. In particolare dovrà essere evitata la riduzione della chioma degli alberi soggetti al Regolamento nei limiti sopra esposti. Saranno consentite solo le potature a regola d'arte.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori non si potessero effettuare le potature a regola d'arte, il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza dovranno comunicarlo al Settore Comunale

¹ <http://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etps> (sito consultato il 15 aprile 2024)

competente per la gestione del verde. La comunicazione deve essere accompagnata da una proposta di compensazione ambientale predisposta da Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Agrotecnico, Perito agrario (ex art. 15 e 16 del D.P.R. 328/01). Questa verrà valutata dall'Amministrazione Comunale per il rilascio della necessaria autorizzazione.

ART. 12 – OPERE INTERFERENTI CON GLI APPARATI RADICALI DELLE PIANTE PUBBLICHE E PRIVATE

Rilevata la necessità di eseguire delle lavorazioni connesse ad opere di natura edilizia, tecnologica o igienico-sanitaria, considerata la priorità della conservazione degli alberi e delle loro radici, si definisce una **zona di protezione dell'albero (ZPA)** secondo i valori indicati in tabella 3.

La zona di protezione dell'albero (ZPA) indica la superficie circolare di preservazione dell'apparato radicale.

Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo in cm	Raggio minimo della zona di protezione dell'albero (ZPA) in metri
0 – 35	3
36 – 45	4
46 – 55	5
56 – 65	6
66 – 80	7
81 – 90	8
91 – 105	9
106 – 115	10
116 – 125	11
126 – 135	12
≥ 136	min. 13 m

Tabella 3 – Valori di riferimenti ZPA

L'Amministrazione Comunale valuterà casi specifici a seguito di documentate esigenze.

Sono vietati, salvo specifica autorizzazione, nella zona di rispetto dell'albero (ZPA), danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali (tagli, rescissioni, strappi, lesioni, compattamenti, coperture) mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi, fatta salva la presenza di pavimentazioni esistenti e/o in situazioni di nuove pavimentazioni drenanti;
- scavi, compresi quelli finalizzati al trapianto di alberi, o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito o versamenti di sali, olii, acidi, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc. o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisicochimiche produca danni o alterazioni alle piante;
- deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture;
- combustione di sostanze di qualsiasi natura.

Su aree pubbliche e private, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità pubblica e/o privata o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nella zona di protezione dell'albero (ZPA) con significativa compromissione dell'apparato radicale, è necessario comunicare tale intervento al

Settore Comunale competente alla gestione del verde, al fine di definire le soluzioni tecniche da adottare e le prescrizioni da rispettare.

In caso di danneggiamento meccanico e/o manuale accidentale degli stessi, è obbligatorio porre in evidenza, con scavo manuale, la superficie radicale danneggiata. In caso di necessità di rimozione della porzione di radice danneggiata si dovranno effettuare tagli netti a cesoia e/o motoseghe al fine di favorirne la cicatrizzazione e l'emissione di nuove radici.

ART. 13 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO IN AREE PRIVATE

Il proprietario del verde è tenuto alla sua custodia ai sensi dell'art. 2051. DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA del Codice civile, di cui si riporta estratto nell'allegato D.

Ogni intervento di abbattimento, potatura straordinaria e di manomissione della zona di protezione di alberi di proprietà privata tutelati dal presente Regolamento è soggetto ad autorizzazione da parte del Settore comunale competente.

Parimenti, per l'abbattimento o l'estirpazione dei vegetali tutelati è obbligatoria la presentazione di richiesta da inoltrare al Settore Comunale competente, corredata da una relazione tecnica redatta da professionista regolarmente abilitato (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico), salvo le esenzioni indicate all'art. 9.

Eventuale modulistica è approvata con determinazione dirigenziale del competente Settore comunale.

La relazione deve indicare:

- a. il numero dei soggetti vegetali tutelati per cui si richiede l'abbattimento;
- b. la specie botanica;
- c. le dimensioni (altezza totale, diametro del tronco a 130 cm di altezza dal suolo);
- d. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria in scala 1:50 - 1:500 o comunque tale da permettere l'identificazione delle stesse;
- e. la documentazione fotografica degli esemplari oggetto dell'abbattimento;
- f. i motivi dettagliati per cui si richiede l'abbattimento.

Va calcolato il valore ornamentale della/e pianta/e da abbattere e presentato un progetto compensativo di importo almeno pari all'importo del valore ornamentale calcolato ai sensi dell'Art. 16. Tale progetto dovrà prevedere almeno la messa a dimora di un numero di esemplari pari a quelli abbattuti e con la medesima classe dimensionale raggiungibile a maturità.

L'Amministrazione Comunale si riserva, nei casi previsti dal presente Regolamento e ai fini della salvaguardia del patrimonio arboreo, di chiedere la sostituzione con messa a dimora in loco, quando possibile, o in altro sito del territorio comunale, qualora il sito sia ritenuto inidoneo alla sostituzione delle piante e i richiedenti non abbiano altre proprietà idonee sul territorio comunale dove poter effettuare l'intervento.

Nei casi in cui la sostituzione si riveli difficoltosa, è facoltà del proprietario o avente titolo dell'area, di effettuare la compensazione monetaria del valore ornamentale calcolato, tale compensazione è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il valore delle opere di compensazione va calcolato secondo i costi unitari della manodopera, dei noli, delle forniture o delle opere compiute del Prezzario OOPP della Regione Lombardia vigente all'epoca della proposta di mitigazione e compensazione ambientale. Qualora siano necessarie voci non presenti nel summenzionato prezzario si potranno utilizzare quelle del corrispettivo Listino Assoverde.

L'autorizzazione comunale viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 14 – INTERVENTI DI ABBATTIMENTO, POTATURA STRAORDINARIA, MANOMISSIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO PER INTERVENTI APPROVATI DI NATURA EDILIZIA O URBANISTICA

Gli interventi rilevanti ai fini dell'applicazione di questo articolo sono: nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sostituzione edilizia, trasformazione urbanistica, che interferiscano con parchi/giardini/superfici a verde, o ne prevedano una nuova formazione, con contestuale previsione di abbattimento, potatura straordinaria, manomissione della zona di protezione (ZPA) di piante.

Fatti salvi i casi nei quali è richiesta la progettazione specialistica di cui all'art. 15, ogni altro intervento deve essere comunque corredato da una relazione illustrativa, da una planimetria delle opere a verde, in scala adeguata (da 1:100 a 1:500 o comunque tale da permettere l'identificazione delle piante), comprensiva di "rilievo botanico-forestale" dello stato di fatto di tutte le piante esistenti soggette al presente regolamento.

Va calcolato il valore ornamentale degli alberi da abbattere come previsto dall'art. 16.

A seguito dell'abbattimento o del danneggiamento di vegetali protetti, ai sensi del presente regolamento, resosi indispensabile per l'effettuazione degli interventi oggetto del presente articolo, siccome trattasi di interventi già autorizzati e pertanto già valutati nel loro complesso, inclusivo dei contestuali danni biologici, sono previste opere di compensazione, calcolate come indicato all'art. 13, nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) del loro valore ornamentale o del danno arrecato calcolato come indicato nell'art. 17.

La documentazione sopra richiesta deve comprendere i seguenti dati:

- a. nome, anche comune, degli alberi tutelati esistenti e loro ubicazione su planimetria;
- b. planimetria con rilievo quotato degli alberi tutelati esistenti da rappresentare in scala, al pari di quanto è necessario produrre per i manufatti esistenti;
- c. altezza, arrotondata al metro degli alberi tutelati esistenti;
- d. diametro o circonferenza del fusto a 1,30 m di altezza degli alberi tutelati;
- e. documentazione fotografica geo-referenzata a colori, estesa a tutte le piante presenti;
- f. calcolo del valore ornamentale delle piante da abbattere;
- g. progetto delle opere di compensazione, comprensivo di C.M.E.

Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi di cui al presente articolo, i Settori comunali competenti per l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del titolo abilitativo, dovranno chiedere al Settore comunale preposto alla gestione del verde l'espressione di parere obbligatorio e vincolante, che diverrà parte integrante del provvedimento autorizzatorio finale. Tale parere viene espresso sulla base della documentazione ricevuta, come indicato sopra.

ART. 15 – PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DELLE OPERE A VERDE PER NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI AREE PRIVATE

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione

dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

Richiamato l'art. 107 del Regolamento Edilizio vigente e le disposizioni in materia dello strumento urbanistico generale, in ogni intervento di nuova realizzazione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo nonché negli interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria, che modificano la situazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, i progetti ~~degli interventi~~ edilizi dovranno **sempre** essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, che sarà esaminato ai fini del rilascio del Permesso di costruire o dell'attività istruttoria della SCIA o CILA.

Tenuto conto che il verde rappresenta una necessaria integrazione del progetto architettonico e contribuisce all'innalzamento della qualità urbana complessiva, risulta necessario progettare il verde fissando il carattere che deve assumere in funzione del contesto, nei casi di seguito elencati, la progettazione dovrà essere specialistica e redatta con le modalità riportate nell'Allegato A:

- a. spazi a verde di zone vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a, b del D.lgs.42/2004 (vincolo paesistico "puntuale"), senza limiti di superficie;
- b. realizzazione di un nuovo giardino di superficie a verde superiore a 800 mq in piena terra o di superficie a "verde tecnologico" su substrato (c.d. verdi pensile e verde verticale") superiore a 200 mq, in quest'ultimo caso solo in presenza/concomitanza di interventi di natura edilizia o urbanistica comunque denominati se oggetto di compensazione ambientale; ai fini dell'applicazione del presente criterio, per superfici s'intendono quelle finali destinate a parco/giardino in piena terra e/o su substrato comprensive di relative pertinenze (viabilità carrabile/pedonale, arredi, bacini d'acqua superficiali estetico-naturalistici, fitodepurativi e/o di infiltrazione, ritenzione, interventi di drenaggio urbano sostenibile per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica);
- c. la manomissione/manutenzione straordinaria di spazi a verde esistenti per una superficie d'intervento pari o superiore a 800 mq in piena terra, ai fini dell'applicazione del presente criterio per superficie s'intende la superficie a verde manomessa per lavori, opere e servizi pubblici e privati comprensiva delle relative pertinenze (viabilità carrabile/pedonale, arredi, bacini d'acqua superficiali esteticonaturalistici, fitodepurativi e/o di infiltrazione, ritenzione, interventi di drenaggio urbano sostenibile per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica);
- d. abbattimento o danneggiamento nel breve-medio-lungo periodo di dieci o più piante su aree di qualsiasi superficie o in presenza di piante tutelate;
- e. cessione di nuova superficie a gestione pubblica, senza limiti di superficie, in piena terra e che preveda la cessione di "verde tecnologico" su substrato (c.d. verdi pensile e verde verticale") di qualsiasi superficie;
- f. opere a verde facenti parte di un lavoro o opera soggetta a contratto pubblico o convenzione che preveda la formazione ex novo, la riqualificazione o la manutenzione straordinaria di verde pubblico attrezzato, scolastico, sportivo, cimiteriale, di pertinenza di strade e parcheggi, senza limite di superficie, in piena terra e di qualsiasi superficie in caso di verde pubblico sottoposto a vincolo storico-architettonico e paesaggistico, su substrato tecnologico (c.d. verdi pensile e verde verticale") o che preveda l'abbattimento o comporti il danneggiamento nel breve-medio-lungo periodo di dieci o più piante oggetto del presente regolamento.

ART. 16 – CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE

In caso di abbattimento di piante tutelate ai sensi del presente Regolamento (art.3), il valore di dette opere di mitigazione e compensazione ambientale o della corrispondente compensazione ambientale monetaria, è determinato dal calcolo del valore ornamentale delle piante da abbattere, secondo la seguente formula:

$$VO = a \times b \times c \times d$$

- a* 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficiali vigenti localmente al momento dell'abbattimento, di piante della stessa specie e varietà di quella rimossa e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto;
- b* coefficiente che esprime, variando da 0,2 a 10, le caratteristiche vegetazionali e ambientali dalla pianta danneggiata:

Coefficiente <i>b</i>	Caratteristiche della pianta
10	pianta sana, vigorosa solitaria, esemplare
9	pianta sana, vigorosa, in gruppi da tre a cinque esemplari
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a cinque esemplari o in filare
7	pianta sana, media vigoria, solitaria
6	pianta sana, media vigoria, in gruppi da tre a cinque esemplari
5	pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a cinque esemplari o in filare
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vitale, solitaria
2	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vitale o malformata, in gruppo o filare
0,5	pianta senza vigore, ammalata
0,2	pianta senza particolare valore

Tabella 4 – Coefficiente delle caratteristiche vegetazionali

- c* coefficiente variabile da 6 a 10, che esprime il valore dell'albero in funzione della dislocazione dello stesso rispetto al contesto territoriale.

Coefficiente <i>c</i>	Localizzazione della pianta (come da Piano delle Regole del PGT vigente)
10	Aree e parchi tutelati o soggetti a vincoli
6	Zona A, B1, B2, B3
3	Zona D1, D2 e zone rurali

Tabella 5 – Coefficiente della dislocazione dell'albero

- d* coefficiente legato alla dimensione dell'albero, in particolare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1,3 metri dal terreno. Per questa determinazione si procede al rilievo del diametro medio con il cavalletto dendrometrico e si moltiplica per 3,14, o tramite misura diretta della circonferenza con bindella metrica. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. In particolare:

Circonferenza (cm)	Coefficiente <i>d</i>	Circonferenza (cm)	Coefficiente <i>d</i>
30	1	110	10
40	1,5	120	11
50	2	130	13
60	3	140	14
70	4	150	15
80	5	160	16
90	7	170	17
100	9	ogni ulteriori 10 cm	+1

Tabella 6 – Coefficiente della dimensione dell'albero

Esempio di calcolo del valore ornamentale:

Esemplare di *Cedrus deodara* sano e di media vigoria radicato in zona B1 (*residenziale di uniformità tipologica*) in gruppo di tre esemplari, avente circonferenza del tronco, misurata a 1,3 m dal terreno, di 100 cm.

a= 41,39 € (esemplare di 2,01-2,50 m di altezza, da Prezzario Regione Lombardia 2023);

b= 6

c= 6 (zona B1)

d= 9

$$VO=a \times b \times c \times d = 41,39 \text{ €} \times 6 \times 10 \times 15 = 13.400,64 \text{ €}$$

ART. 17 – DANNI AL PATRIMONIO VEGETALE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E PROCEDURE DI STIMA

La quantificazione monetaria del danno o della diminuzione di valore, comunque cagionati ad ogni albero di proprietà pubblica nella sua interezza o nei suoi organi (radici, fusto e chioma) è eseguita sulla base del valore ornamentale (VO) dell'albero.

Il danno fisiologico è pari al valore ornamentale integrale se l'albero è morto o totalmente compromesso nelle sue fisiologia e funzionalità.

Se il danno fisiologico è limitato ad una parte dell'albero o ad una sua funzione, esso viene determinato moltiplicando il valore ornamentale per la percentuale di danno.

$$\text{Danno fisiologico} = VO \times \% \text{ danno}$$

Pertanto, considerato che gli organi fondamentali di un albero sono le radici, il tronco, la chioma il danno fisiologico sarà riferito agli organi singoli, distinguendo quindi in:

- a. danno fisiologico all'apparato radicale,
- b. danno fisiologico alla chioma;
- c. danno fisiologico al tronco.

17.1 Danno fisiologico all'apparato radicale

L'apparato radicale svolge

- una funzione meccanica: ancoraggio dell'albero al suolo e stabilità meccanica,
- una funzione fisiologica: assorbimento soluti dal terreno dalla soluzione circolante e dal tessuto di riserva dell'albero.

Le lesioni subite dall'apparato radicale determinano a breve e lungo termine:

- il deperimento generale dell'albero,
- l'insorgere di problemi di stabilità meccanica.

Conseguentemente, nel caso di lesioni provocate all'apparato radicale esse vanno compensate.

Il danno fisiologico per lesioni radicali arrecate è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle radici legnose di diametro superiore a 5 cm.

L'entità del danno viene calcolato nel modo seguente:

$$\text{Danno fisiologico} = VO \times \text{Indennità}$$

L'indennità è il valore percentuale indicato nella Tabella 7. Il valore della pianta (VO) è quello calcolato secondo l'art. 16.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato (angolo in gradi)	Indennità (% del valore della pianta)
Da 0 a 1 m	Da 0° a 90°	50
	Da 90° a 180°	75
	Oltre 180°	100
Da 1 a 2 m	Da 0° a 90°	25
	Da 90° a 180°	50
	Oltre 180°	75
Da 2 a 3 m	Da 0° a 90°	15
	Da 90° a 180°	30
	Oltre 180°	60
Da 3 a 7 m	Da 0° a 90°	0
	Da 90° a 180°	25
	Oltre 180°	50

Tabella 7 – Indennità per danneggiamento radicale

17.2 Danno fisiologico alla chioma

In caso di interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei pubblici (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) l'indennizzo è pari alla riduzione del Valore ornamentale degli stessi. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$Dc = VO_{ante} - VO_{post}$$

Dc danno fisiologico;
VO ante valore ornamentale prima del danno;
VO post valore ornamentale dopo il danno.

17.3 Danno fisiologico al tronco

La funzione principale del tronco, oltre a quella meccanica di sostegno della chioma, è fisiologica di trasporto di soluti grezzi dalle radici alla chioma ed elaborati dalla chioma alle radici.

Pertanto una lesione al tronco che danneggi il cambio, lo xilema, il floema causa un'interruzione al trasporto dei soluti, oltre a costituire una pericolosa via di entrata per i patogeni.

Lesioni del tronco causano pertanto stress fisiologico, legno morto, possibilità di infezioni anche mortali o degenerazione meccanica del legno che possono essere causa anche di cedimenti dell'albero.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali.

Il tasso di danneggiamento al tronco (*T%*) è calcolato in funzione della larghezza massima della ferita (*L*) espressa in centimetri, e della circonferenza dell'albero (*C*), misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita.

La formula per il calcolo è:

$$T\% = 2 \times L/C$$

L'indennizzo si calcola secondo la seguente formula:

$$Dt = VO \times T\%$$

Dt danno fisiologico;
VO valore ornamentale;
T% tasso di danneggiamento al tronco.

Per lesioni oltre il 50% della circonferenza l'indennizzo sarà pari al valore ornamentale dell'albero.

17.4 Danneggiamento di aiuole o altri vegetali pubblici

Nel caso di danneggiamenti di aiuole o altri vegetali pubblici è prevista l'applicazione di una sanzione pari a quanto indicato nell'art. 23 – Sanzioni alla quale verrà aggiunto, in seconda sede, un importo come risarcimento danni del valore pari al costo del ripristino dell'area, alla medesima condizione di come si trovava prima del danneggiamento, calcolato sulla base del Prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Lombardia vigente al momento del ripristino.

ART. 18 – INTERFERENZE DEL VERDE RISPETTO ALLA RETE STRADALE PUBBLICA, ALLA RETE FERROVIARIA E AD ALTRI APPARATI PUBBLICI

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento di Polizia Urbana.

L'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, di non trovare ostacoli lungo il suo percorso.

Per tale ragione, il proprietario, il conduttore o chiunque abbia in disponibilità le proprietà confinanti con i marciapiedi, le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non restringa la larghezza percorribile/calpestabile della strada (e sue pertinenze) o del marciapiede.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 896. RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI del Codice Civile, di cui si riporta estratto nell'allegato D, vanno tagliati i rami che si protendono dalla proprietà privata verso il suolo pubblico.

La manutenzione di contenimento della vegetazione da parte dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità deve assicurare che la stessa non fuoriesca dai confini della proprietà privata, e dovrà inoltre assicurare le seguenti condizioni, applicando quella più restrittiva:

- taglio a 2,00 m di altezza di siepi e arbusti piantati o cresciuti spontaneamente a una distanza inferiore a 3,00 m dalla sede stradale, contenendoli comunque entro la propria recinzione o muro di confine;
- taglio delle piante e degli arbusti che interferiscono con l'illuminazione pubblica o con la segnaletica stradale;
- taglio delle piante e degli arbusti che interferiscono con cavi aerei di linee elettriche e telefoniche o con la rete ferroviaria.

Inoltre, ai sensi degli artt. 892. DISTANZE PER GLI ALBERI e 894. ALBERI A DISTANZA NON LEGALE del Codice Civile, di cui si riportano estratti nell'allegato D, il Comune può esigere che si estirpino gli alberi ad alto fusto siti a distanza inferiore ai tre metri dai confini di proprietà, al metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e al mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

Quanto sopra viene esteso alle aree di rispetto ancorché private, sulle quali è vietato mettere a dimora qualsiasi vegetazione a portamento arboreo o arbustivo.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Le eventuali interferenze tra nuove infrastrutture e alberi esistenti dovranno essere valutate secondo i canoni della corretta progettazione; per le situazioni esistenti si farà riferimento al Codice della Strada e Relativo Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo al Viale Cinque Giornate e alla Via Bergamo sono associati i criteri delle strade extraurbane come nel seguito riportato (riferimenti: articoli 26 e 27 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e articoli 16 e 17 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Per Viale Cinque Giornate i criteri seguenti valgono dal confine sud di Caronno Pertusella fino alla rotatoria alla confluenza con via Bergamo.

La distanza deve essere:

- **non inferiore a 1 metro** per siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno (lo stesso vale per recinzioni della stessa altezza realizzate con siepi morte, reti metalliche o filo spinato);
- **non inferiore a 3 metri** per siepi vive o piantagioni di altezza superiore a un metro, la stessa distanza si applica per recinzioni che superano il metro di altezza;
- **non inferiore alla massima altezza raggiungibile** per ciascun tipo di pianta a completamento del ciclo vegetativo, **comunque non inferiore a 6 metri**.

Per **confine stradale**, ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intende il ciglio superiore della scarpata del fossato stradale verso la proprietà privata. **In casi specifici**, come ad esempio in prossimità di incroci, valgono le norme del codice della strada che impongono il rispetto dell'angolo di visibilità.

ART. 19 – SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA E DISPOSIZIONI VOLTE A PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in particolare al Regolamento UE 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Per prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive, anche vegetali si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2014/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

Per quanto sopra indicato, tutte le piante colpite da patologie o da attacchi parassitari anomali, devono essere prontamente segnalate al Settore Comunale competente alla gestione del verde o ai servizi fitosanitari regionali.

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli organi fitosanitari competenti.

In caso di pericolo di diffusione della patologia o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o

l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario, fatti salvi provvedimenti dell'autorità fitosanitaria regionale competente.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito agrario o Agrotecnico, periodici controlli (a proprie spese) sulle condizioni fitosanitarie e/o di stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie e/o all'individuazione specialistica di situazioni pericolose o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di rischio di conseguenze nocive gravi a danno di persone, animali, beni materiali propri o di terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e vegetali infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali e alla lotta biologica o comunque ricorrendo a sostanze chimiche ammesse dalla normativa nazionale e regionale sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

L'elenco delle norme vigenti verrà aggiornato periodicamente dal Settore Comunale competente e messo a disposizione dei richiedenti.

TITOLO IV – COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 20 – PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Caronno Pertusella, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale. Uno schema di convenzione è riportato nell'Allegato C.

ART. 21 – ORTI URBANI

Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione Comunale.

Nelle particelle ortive assegnate si applica quanto previsto dal relativo Regolamento, qui riportato nell'Allegato E, che ne fa parte integrante del Regolamento del verde.

L'Amministrazione Comunale realizza gli orti urbani in funzione delle richieste che pervengono in seguito ad avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte dei residenti. Gli orti sono ricavati da aree pubbliche a destinazione agricola, da aree incolte e da aree marginali inserite in aree verdi d'interesse collettivo, allo scopo individuate in osservanza delle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti. Sulle aree da adibire a orti urbani saranno realizzati accessi pedonali, zone comuni a scopo ricreativo, e individuati i luoghi accessori e funzionali alla coltivazione. Saranno altresì realizzati impianti di approvvigionamento idrico.

Le manutenzione straordinaria del sito, compresi i percorsi, i luoghi di ritrovo e gli arredi, come pure degli allacci idrici e delle eventuali siepi e recinzioni è a carico dell'Amministrazione Comunale, purché attenga ad opere da essa realizzate o da essa espressamente assunte in carico.

Resta a carico degli assegnatari la manutenzione ordinaria del sito per il suo mantenimento in stato di decoro.

TITOLO V – SANZIONI

ART. 22 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La vigilanza per l'osservanza del presente Regolamento e i relativi poteri di accertamento e sanzionatorio spettano agli ufficiali ed agenti della polizia locale nonché agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per cui la violazione è prevista.

Sono organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per cui la violazione è prevista i funzionari del Settore Comunale competente alla gestione del verde, nonché tutti gli altri soggetti tra i cui ambiti di competenza rientri l'esercizio dei poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, dalle altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento.

I funzionari comunali competenti, riscontrata l'inadempienza, segnalano alla Polizia Locale quale sanzione impartire.

ART. 23 – SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le sanzioni delineate dalle normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00 emettendo contestuale diffida e messa in mora nonché fissando il termine per l'adempimento ove necessario.

Nei casi di danneggiamento di beni pubblici alle sanzioni verrà aggiunto il risarcimento danni da applicarsi in seconda sede, nello specifico, nel caso di danneggiamento di vegetali pubblici, il risarcimento verrà calcolato in conformità a quanto previsto negli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

Le sanzioni sono articolate con apposito atto dispositivo comunale e aggiornate periodicamente.

TITOLO VI – UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE EXTRA AGRICOLE, AMBIENTE URBANO, GIARDINI E ORTI

ART. 24 – FINALITÀ

Il Decreto legislativo 4 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE” ha definito il quadro per l'attuazione della norma comunitaria che regola l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 ha adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), il quale prevede delle misure specifiche per le Aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (paragrafo A.5.6 e successivi).

La D.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5836 ha approvato le “Linee guida per l’applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

L’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, quale Autorità locale competente, in ordine agli obblighi previsti in materia e in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale e gli indirizzi regionali, e in considerazione delle complessità e peculiarità del proprio territorio, ha predisposto il presente regolamento e il Piano dei diserbi redatto dal Consulente PAN incaricato.

Le finalità di quanto disposto sono le seguenti:

- a. tutelare la salute pubblica, l’ambiente e le sue risorse dagli impatti e dai rischi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari impiegati nella difesa antiparassitaria e nel diserbo della flora spontanea;
- b. ridurre progressivamente l’uso e le quantità impiegate di prodotti fitosanitari, in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e promuovere l’applicazione di metodi di difesa e controllo sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Ai fini dell’applicazione di quanto indicato si faccia riferimento all’Art. 32 con le definizioni dei termini utilizzati.

ART. 25 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni qui riportate e negli atti conseguenti emessi dall’Amministrazione Comunale, riguardano:

- a. aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- b. aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- c. aree di tutela assoluta e le Aree di rispetto;
- d. aree private ad uso collettivo, assimilabili a giardino, e gli orti pubblici e privati;
- e. aree extra agricole.

Restano escluse gli altri tipi di aree sottoposte a specifica normativa:

- a. aree agricole coltivate e no;
- b. tutte gli altri tipi di aree sottoposte a specifica normativa.

Non rientrano negli ambiti di applicazione:

- a. gli interventi ordinari o straordinari di disinfestazione, derattizzazione o altro effettuati per il controllo degli agenti dannosi all’uomo o agli animali (ad es. zanzare o mosche negli allevamenti);
- b. gli interventi fitosanitari autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale per impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena.

ART. 26 – SOGGETTI INTERESSATI

Sono direttamente interessati all’osservanza e all’applicazione della normativa:

- a. gli utilizzatori professionali previsti dalla normativa sui prodotti fitosanitari;
- b. i soggetti privati che possiedono e/o gestiscono aree a frequentazione pubblica;
- c. gli utilizzatori non professionali.

ART. 27 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE

Le aree presenti nel territorio comunale e di cui alle definizioni, sono individuate e rappresentate nel Piano dei diserbii (Planimetria con individuazione delle aree sensibili e relativi trattamenti ammessi).

Le aree sensibili appartengono ai seguenti tipi:

- aree frequentate dalla popolazione;
- aree frequentate da gruppi vulnerabili;
- aree di tutela assoluta;
- aree di rispetto.

La planimetria di cui sopra viene approvata e aggiornata secondo necessità con deliberazione della Giunta Comunale.

Le aree di proprietà privata che si configurano come aree frequentate dalla popolazione, ma non individuate e/o riportate nella sopra citata planimetria sono comunque assoggettate alle prescrizioni della presente normativa.

Nel caso di spazi privati a frequentazione occasionale (ad es. parchi o giardini utilizzati per eventi celebrativi o cerimoniali), l'obbligo del rispetto delle disposizioni è limitato al periodo di fruizione pubblica degli stessi.

ART. 28 – PRESCRIZIONI MINIME PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Nelle aree indicate negli ambiti di applicazione del presente Regolamento è necessario ridurre l'uso e le dosi di impiego dei Prodotti Fitosanitari (PF), anche a mezzo di tecniche e attrezzature che riducano al minimo la dispersione nell'ambiente, e ricorrere a mezzi alternativi di difesa di tipo meccanico, fisico e biologico.

È vietato l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari riportanti in etichetta le indicazioni di pericolo H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008.

Fatto salvo quanto sopra indicato, esclusivamente per i trattamenti mediante endoterapia, è consentito l'impiego di Prodotti Fitosanitari classificati con le indicazioni di pericolo H302, H319, H315, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque li utilizza per qualsivoglia scopo è obbligato ad adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata evitando danni a persone, animali e cose. In ogni caso, l'utilizzatore di Prodotti Fitosanitari è responsabile degli eventuali danni, diretti o derivati, causati da un loro uso improprio.

Ogni cittadino è obbligato a segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale, direttamente o tramite segnalazione all'Amministrazione Comunale, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non devono essere abbandonati nell'ambiente, ma eliminati o trattati secondo le disposizioni previste dal Settore Fitosanitario Regionale.

ART. 30 – USO E GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Le varie fasi di utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, dall'acquisto allo smaltimento dei contenitori, comportano dei potenziali rischi di contaminazione e inquinamento.

Per evitare tali rischi la normativa di settore prevede per ognuna di queste fasi delle disposizioni specifiche che esigono l'adozione di corretti comportamenti operativi.

Gli utilizzatori professionali hanno l'obbligo di conoscerle e a prepararsi a tale scopo.

Gli utilizzatori non professionali non hanno obblighi specifici di formazione, ma devono attenersi alle indicazioni fornite dal distributore ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 150/2012.

ART. 31 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il Registro dei trattamenti è un documento nel quale sono annotati tutti gli interventi effettuati con Prodotti Fitosanitari a uso professionale sia in ambito agricolo sia extra-agricolo. Tutti gli utilizzatori professionali sono tenuti a compilarlo.

Sono esentati gli utilizzatori non professionali, ai sensi del decreto 33/2018, che operano esclusivamente su orti e giardini familiari e il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Le amministrazioni, pubbliche e private, che affidano a terzi l'esecuzione dei trattamenti professionale con Prodotti Fitosanitari sono tenute a conservare il Registro dei trattamenti.

ART. 32 – ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI

Le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Titolo sono svolte in via principale dagli Ufficiali e agenti della Polizia locale con l'assistenza del Settore comunale competente, ferma restando la competenza degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria secondo le norme della L. 689/1981;

Il Sindaco, con specifico provvedimento, può attribuire incarichi di accertamento anche a figure esterne all'Ente purché dotate della qualifica di Consulenti ai sensi del PAN.

Le violazioni accertate devono essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

ART. 33 – USO DI SEGNALETICA SPECIFICA NEL CASO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

La segnalazione dell'utilizzo di Prodotti Fitosanitari deve essere effettuata conformemente alle disposizioni contenute nel decreto 22 gennaio 2014 e D.g.r. 1376/2019.

Il materiale dei cartelli deve resistente alle intemperie e avere dimensione formato A3 con scritte a caratteri chiaramente leggibili di colore nero su sfondo giallo. Il numero dei cartelli deve essere congruo alla dimensione dell'area trattata e alla sua accessibilità. La collocazione deve essere in piena vista ad altezza e angolo visivo adeguato.

ART. 34 – DEFINIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

abbattimento

Taglio di un vegetale che ne provoca la caduta

aiuola

porzione di terreno di limitata estensione e forma varia risultante dal tracciato dei viali di un giardino o delle sedi stradali circostanti e destinata a coltivazioni ornamentali o semplici prati

albero

pianta legnosa perenne con fusto eretto che nella parte superiore si ramifica

ambiente urbano

ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi. A livello urbanistico è l'area identificata come "tessuto urbano consolidato" all'interno del PGT

arbusto

pianta legnosa perenne con fusto ramificato fin dalla base e predominio dei rami sull'asse principale

area giochi

spazio dotato di attrezzature ludiche dedicato allo svago e all'educazione motoria dei bambini di diverse fasce d'età

area incolta

area non coltivata in cui la vegetazione si sviluppa spontaneamente

area verde

spazio circoscritto caratterizzato dalla presenza di vegetazione

aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

gli spazi in area agricola ed extra agricola adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili che devono essere preservati dalla contaminazione di prodotti fitosanitari

aree agricole

territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale. Sono applicate le disposizioni di polizia rurale, decreto 22/01/2014 e Dgr 1376/2015

aree di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94)

aree circostanti la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica

aree di rispetto dei corpi idrici superficiali

un corpo idrico superficiale è un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, la cui area di rispetto è identificata ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i

aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94)

aree immediatamente circostanti i punti di captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano

aree extra agricole

i territori non destinati all'esercizio della coltivazione, quali ad esempio: le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali e autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico

aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (A.5 - Decreto 22 gennaio 2014)

ai fini del presente Regolamento si intendono tali tutte le aree verdi presenti nel territorio comunale, pubbliche o private, aperte alla frequentazione e all'uso della collettività o di gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla loro specifica destinazione. Sono pertanto ricomprese: le aree a verde "primario" e "secondario" quali i parchi gioco per bambini, i giardini, i parchi di quartiere, i parchi urbani, i parchi territoriali, i boschi urbani, i campi sportivi, le aree ricreative, gli orti urbani, il verde ornamentale o ambientale, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le piste ciclabili, le zone di interesse storico- artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti ed eventuali altre assimilabili, ecc.

aree private ad uso collettivo

aree private aperte alla frequentazione e all'uso della collettività (e dunque anche di gruppi vulnerabili) indipendentemente dalla loro specifica destinazione; non confinate ed aperte ad una fruizione libera. Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, soci ecc. In ogni caso rimane l'obbligo di vincolare l'accesso all'area da parte di persone e animali domestici. È opportuno informare i confinanti nei modi indicati dalla normativa (Informazione preventiva A.2.2 decreto 22/01/2014) e osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle aree, se non diversamente riportato in etichetta

bambino

individuo umano nell'età compresa tra la nascita e l'inizio della fanciullezza

capitozzatura

tipo di potatura consistente nell'esecuzione di tagli di raccorciamento molto energici eseguiti sulle branche principali e/o sul fusto della pianta eliminando una parte molto consistente della chioma (pratica molto dannosa per le piante e da evitare, praticabile solo in casi eccezionali)

ciclo vitale

l'insieme dei processi che vanno dalla nascita alla morte di un esemplare vegetale

circonferenza del tronco

la circonferenza del tronco si misura con una bindella metrica facendola passare attorno al fusto dell'albero, mantenendo costante l'altezza da terra a 130 cm

computo metrico

documento in cui sono presenti la quantità, la qualità ed il costo dei materiali da impiegare per la realizzazione di un determinato intervento o progetto

consulente PAN

persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del decreto 22 gennaio 2014

danneggiamento della vegetazione

qualsiasi tipo di danno causato ai vegetali come ad esempio lesioni, potature mal eseguite, abbattimenti, estirpazioni, calpestamenti, uso di sostanze nocive ecc.

danno biologico

danno che lede le funzionalità di un essere vivente

densità arborea

rapporto fra il numero di essenze vegetali e la superficie sulla quale le stesse sono presenti

deperiente

vegetale indebolito e in condizioni fitosanitarie scadenti

diametro del fusto

si misura con un cavalletto dendrometrico a 130 centimetri di altezza

disinfestazione

tipologia di intervento eseguito con biocidi ai sensi del Regolamento UE n. 526/2012, per scopi di sanità pubblica e privata al fine del controllo di entomofauna nociva (zanzare, mosche, ecc.)

estirpare

stradicare, eliminare ceppaia e radici presenti nel terreno

fusto

la parte assile, delle piante, che porta il fogliame, avente principalmente funzioni di conduzione delle sostanze e di sostegno. un albero è considerato a più fusti (policormico) quando più fusti sorgono da un unico ceppo

gruppo vulnerabile

persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Questa categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo

giardino

porzione di terreno coltivata a piante ornamentali e adibita a luogo di ricreazione e passeggio nelle immediate adiacenze di un edificio oppure all'interno o alla periferia di un centro abitato

istruttoria di calcolo del danneggiamento

fase di elaborazione dei dati necessaria per monetizzare il danno arrecato alla vegetazione protetta

lotta integrata

modalità di contenimento degli organismi nocivi delle colture che prevede l'integrazione di diversi metodi di lotta fitosanitaria, i quali consentono di ottenere delle produzioni sane e sostenibili sotto il profilo economico ed ambientale. Obiettivo prioritario della difesa integrata è l'individuazione e l'applicazione di metodologie che perturbano il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovono i meccanismi di controllo naturali

parco

superficie allestita con piante ornamentali che può essere attrezzata anche con giochi e altri arredi atti a favorirne la fruizione

patrimonio arboreo

complesso degli alberi presenti sia su suolo pubblico sia su quello privato

patrimonio vegetazionale

complesso delle essenze vegetali presenti sia su suolo pubblico sia su quello privato

pericolo di schianto

rischio elevato di caduta dell'albero per rottura del fusto o di grandi rami o per sradicamento

potatura

gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare o di fruttificare di una pianta

potatura di alleggerimento

interventi di potatura atti ad alleggerire la chioma allo scopo di ridurre l'effetto vela e i carichi di neve accumulabili

potatura di allevamento

nelle specie arboree si tratta di una potatura che interessa esemplari sino a 8-12 anni di età, le cui finalità sono lo sviluppo di una chioma di forma particolare (forma di allevamento)

potatura di rimonda

eliminazione di tutte le parti secche di rami superiori a 1 cm di diametro

potatura di rinnovo

taglio drastico della chioma per stimolare il rinnovo vegetativo di alberi fisiologicamente danneggiati

potatura ordinaria

interventi di potatura eseguiti periodicamente con lo scopo di eliminare rami morti, malati o danneggiati ed evitare conflitti con manufatti, viabilità e persone, senza danneggiare gli alberi, ma mantenendoli in buono stato fitosanitario

potatura straordinaria

interventi di potatura eseguiti sporadicamente a seguito di particolari esigenze o problematiche

potatura strutturale

tipo di potatura atta a mantenere la struttura dell'albero esistente o a dargliene una nuova

prodotti fitosanitari destinati ad usi non professionali

prodotti specifici destinati all'acquisto e all'impiego per usi in ambito domestico su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino, oppure utilizzati su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare e su tappeti erbosi ed aree incolte

prodotto fitosanitario

prodotto contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti fornito come tale ad un utilizzatore professionale e destinato ad uno dei seguenti impieghi (art.3 DLgs 150/2012)

pronto effetto

terminologia utilizzata per gli impianti vegetali che sortiscono funzione ed effetto immediato

siepe

insieme di piante, solitamente disposte in filare anche plurimo, che formano un riparo, una cortina, una separazione di spazi

valore ornamentale

valore derivato dalle caratteristiche di un albero, dal suo stato di salute e dal contesto in cui è inserito. è monetizzabile e desunto oggettivamente dal prodotto di diverse voci

vegetali infestanti

specie vegetali non volute in quel contesto che crescono spontaneamente

verde attrezzato

aree verdi attrezzate per la fruizione da parte della cittadinanza tramite arredi o spazi vari che possono essere piste ciclabili, giochi, panchine attrezzature sportive ecc.

vigorosi

alberi con rigogliosa crescita vegetativa.

utilizzatore professionale

persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori

utilizzatore non professionale

colui che ai sensi del Decreto 22 gennaio 2018, n. 33, utilizza i prodotti fitosanitari (indicati come PFnP e PFnPE) nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione

ALLEGATO A – PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI AREE ESISTENTI

Allegato al Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato e di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con riferimento all'Art. 15 dello stesso.

Per le aree all'interno del PLIS l'applicazione di quanto contenuto nel presente regolamento dovrà essere combinata a quanto disposto nel Piano di competenza dell'Ente gestore delle aree tutelate.

A1 FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'entrata in vigore del Decreto 10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi (CAM verdi, nel seguito) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (G.U. Serie gen. n°90 del 4.4.20), mira ad affrontare la tematica della gestione del verde pubblico in un'ottica ampia, estesa ad una visione strategica di medio-lungo periodo, finalizzata a raggiungere obiettivi di sostenibilità complessiva (ambientale, sanitaria, sociale ed economica), tenendo conto delle indicazioni che nel corso degli anni sono emerse dalle norme e dai piani elaborati, sia dal Parlamento, sia da vari organismi istituzionali ed enti di ricerca, tra i quali si segnalano:

- a) Legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013).
- b) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 10 marzo 2020 .Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. G.U. Serie gen. n°90 del 4.4.20.
- c) “Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. 2017” - Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
- d) «Carta nazionale del paesaggio» realizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- e) MIPAAF D.D. N° 23042 del 17.11.2011: Progetto di ricerca QUALIVIVA “La qualità nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l'utilizzo e la divulgazione delle schede varietali e di un capitolato unico di appalto per le opere a verde”.
- f) Prassi di riferimento UNI/PdR 8/2014 «Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione» - 20 giugno 2014.
- g) Carta dei giardini storici: “Carta di Firenze”.

I CAM del D.M. 10.3.2020 definiscono essenziale che le Amministrazioni Comunali, siano in possesso e applichino concretamente strumenti di gestione del verde pubblico quali:

- a) il censimento del verde,
- b) il piano del verde,
- c) il regolamento del verde pubblico e privato
- d) il bilancio arboreo

Fra le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano”, redatte nel 2017 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito con legge n° 10/2013, si recepisce che:

- il *Regolamento del verde pubblico e privato*, definito anche *Regolamento del verde urbano*, è uno strumento di pianificazione e gestione del verde urbano che comprende una serie di prescrizioni specifiche, norme per la tutela, indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione e fruizione del verde, pubblico e privato,

presente sul territorio comunale, nonché indirizzi progettuali per aree verdi di futura realizzazione;

- la fase progettuale di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti, intimamente connessa con la concomitante necessità di manutenzione, deve infine seguire criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e deve contenere una relazione tecnica agronomica/forestale;
- sia la pianificazione che la progettazione ambientale dei territori antropizzati, necessitano del contributo di conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, in particolare quelle di matrice agronomico-forestale: ecologia (in particolare ecologia vegetale, fitosociologia, ecologia del paesaggio), agronomia, arboricoltura, fisiologia vegetale, selvicoltura naturalistica ed urbana, patologia ed entomologia forestale urbana, pedologia, sistemazioni idraulico-forestali, sistemazione dei terreni a scopi irrigui, di drenaggio, di stabilizzazione di fenomeni franosi superficiali e/o erosivi, verde sportivo etc.;
- le opere a verde soggette al trasferimento alle amministrazioni Pubbliche realizzate da privati o enti terzi a corredo di interventi edilizi dovranno prevedere di inserire nella convenzione di cessione, con oneri a carico del concessionario, progetti redatti da professionisti abilitati esperti in materie agronomiche, oltre che per materie specifiche riguardanti gli impianti tecnologici a servizio delle aree verdi, oltre alla cura dell'intera opera a verde per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data dell'approvazione del collaudo;

A2 OBBLIGO DI UNA CORRETTA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI

L'obbligo di una corretta progettazione delle nuove aree verdi, delle riqualificazioni o manutenzioni straordinarie e della gestione di aree esistenti, è definito in base

- alla valenza storica-paesaggistica del luogo;
- alla superficie totale interessata;
- al Codice dei contratti pubblici vigente, se pertinente.
- alla complessità tecnologica del progetto, compresi i progetti di invarianza idraulica e idrologica in aree di verde urbano proposti in ottemperanza al vigente Regolamento regionale 7/2017.

Per quanto indicato al punto precedente la progettazione delle nuove aree verdi, delle riqualificazioni o manutenzioni straordinarie e la gestione di aree esistenti è obbligatoria nei casi di cui all'art. 15.

A3 REQUISITI RIGUARDANTI I PROGETTISTI

Come suggerito dai CAM e dalle norme/piani in essi citati, la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti deve essere elaborata da un'equipe multidisciplinare di professionisti iscritti ai rispettivi Albi e Collegi e con competenze adeguate, alla dimensione dell'area oggetto d'intervento, al suo regime di tutela paesaggistica, alla complessità tecnologica del progetto;

Per progetti urbanistici integrati multisettoriali e territoriali è opportuna un'integrazione multidisciplinare a partire dal mondo accademico e dagli ordini professionali, passando per l'associazionismo fino alle aziende di settore

Nell'equipe di progettazione di cui ai punti precedenti è ritenuta imprescindibile, quindi obbligatoria, la partecipazione e sottoscrizione degli elaborati da parte di professionisti abilitati di scuola agronomico-forestale (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito agrario, Agrotecnico o Architetto Paesaggista (ex art. 15 e 16 del D.P.R. 328/01)) con conoscenze e competenze tecnico-scientifiche sopra richiamate) oltre a quelle stabilite per legge;

Per progetti significativi di nuove aree verdi o di riqualificazione di quelle esistenti, per quanto detto sopra, dovrà essere assicurata la presenza di capacità tecniche professionali fondamentali che, oltre alle discipline agronomico-forestali, includano capacità e competenze ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche, ingegneristiche, geologiche e urbanistiche

A4 CONTENUTI DEL PROGETTO

Il progetto di nuove aree verdi o di riqualificazione di quelle esistenti deve includere fin dal principio il Piano di manutenzione con particolare riguardo alla programmazione agronomica delle cure e delle coltivazioni riguardanti le singole componenti soggette e sensibili alle leggi della stagioni ed alle esigenze dell'uomo a dare significativamente maggior ponderazione all'aspetto del mantenimento in efficienza dell'opera rispetto alla mera esecuzione di un investimento, quant'anche di alto profilo tecnologico, culturale, sovente non supportato da un'analisi dettagliata degli oneri finanziari ed energetici indotti;

Il Progetto tecnico per lavori pubblici e/o privati e per opere pubbliche e/o private deve contenere i seguenti elaborati:

a) Relazione tecnica, agronomica/forestale e paesaggistica

La Relazione Tecnica, Agronomica/Forestale e paesaggistica deve dare indicazione

- di tutti gli elementi biotici ed abiotici presenti nell'area, dell'inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico, ortofoto e fotografie georeferenziate della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante;
- della finalità del progetto e delle soluzioni prospettate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- delle caratteristiche micro-climatiche e pedologiche, con eventuale analisi del terreno eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Società italiana della scienza del suolo S.I.S.S.;
- delle lavorazioni superficiali del suolo;
- di scavi e riporti di suolo e di terre, per sistemazioni paesaggistiche, viabilità, sistemazioni idraulico-forestali, sistemazione dei terreni a scopi irrigui di drenaggio agronomico;
- di scavi e riporti di suolo e di terre correlati ai principi di invarianza idraulica ed idrologica o di drenaggio urbano sostenibile delle acque meteoriche;
- della destinazione del materiale terroso proveniente da strati profondi del terreno quale prodotto di attività di escavazione conseguente alla realizzazione di edifici o altri manufatti, sterile in cui la componente organica e biologica sarà pressoché nulla, da non impegnarsi quale substrato di coltivazione;
- delle caratteristiche del substrato di coltivazione delle piante nelle aree a verde (suolo), convenzionalmente definito "terreno agrario"; anche proveniente da scolturamento ed accantonamento dei primi 40 cm strato di terreno vergine per il successivo riutilizzo, accatastato separatamente in cumuli non più alti di 200 cm al fine di evitare fenomeni di compattamento;
- dell'elenco delle specie e delle varietà botaniche di tutte le singole piante arboree/arbustive esistenti, opportunamente dimensionate (diam. e altezza),

- dell'elenco di tutte le piante arboree in previsione di rimozione, trapianto, potatura straordinaria e di quelle in previsione d'utilizzo, comprensivi dei criteri di scelta;
- delle dimensione e della tipologia del materiale vivaistico e di messa a dimora e di tutoraggio;
- nei soli casi di correlati interventi di natura edilizia o urbanistica interferenti con il patrimonio arboreo, del computo metrico-estimativo del valore paesaggistico delle piante soggette all'applicazione del regolamento in previsione di rimozione, considerate nelle condizioni dello “Stato di fatto”;
- nei soli casi di correlati interventi di natura edilizia o urbanistica interferenti con il patrimonio arboreo, del computo metrico-estimativo della proposta di eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale, comprese opere agronomiche, paesaggistiche, di verde tecnologico, di drenaggio urbano sostenibile compatibili con i regimi vincolistici e di tutela degli alberi da preservare, dal valore almeno pari a quello dei soggetti botanici dei quali è prevista la rimozione;
- nei soli casi di correlati interventi di natura edilizia o urbanistica interferenti con il patrimonio arboreo, di eventuale computo metrico-estimativo della compensazione ambientale monetaria totale o al netto dell'importo delle opere di mitigazione e compensazione ambientale approvate dall'A.C., di cui al punto precedente;
- del cronoprogramma stagionale degli interventi;
- del programma di manutenzione dei primi 3 anni dall'ultimazione della messa a dimora degli alberi;
- delle soluzioni adottate per la conservazione e la tutela della fauna selvatica ove pertinente;
- delle indicazioni per la gestione dei cantieri con la finalità di preservare la salute e lo sviluppo delle piante e la fertilità del suolo. Il materiale terroso spesso proviene da strati profondi del terreno ed è il prodotto di attività di escavazione conseguente alla realizzazione di edifici o altri manufatti, in questo caso il substrato del giardino sarà costituito da un suolo sterile in cui la componente organica e biologica sarà pressoché nulla.
- in caso di aree in cessione il programma di manutenzione, attecchimento e/o sostituzione dovrà essere supportato da idonea garanzia fidejussoria da depositare presso l'ufficio competente.

b) Planimetria dello stato di fatto

Essa deve essere redatta in scala adeguata, con indicazione di tutte le singole piante arboree/arbustive esistenti, opportunamente dimensionate; del rilievo dei servizi tecnologici e opere di urbanizzazione primaria posti sotto e sopra il piano di campagna; della viabilità carrabile e pedonale e dei manufatti limitrofi all'area d'intervento.

c) Planimetria di progetto

Essa deve dare indicazione di tutte le piante arboree in previsione di rimozione, trapianto, potatura straordinaria e di quelle in previsione d'utilizzo debitamente illustrate e descritte, particolari costruttivi di messa a dimora, di installazione di impianti irrigui, tecnologici, di verde pensile/verticale, paesaggistici, d'arredo urbano, di urbanizzazione etc. , eventuali rendering e didascalie esplicative.

d) Elaborati grafici

Essi devono comprendere prospetti quotati quali “Stato di fatto” e di “Progetto” in scala adeguata e sezioni di eventuali scavi e riporti di suolo e di terre per sistemazioni paesaggistiche, viabilità, sistemazioni idraulico- forestali, di stabilizzazione di fenomeni franosi superficiali etc.; sistemazione dei terreni a scopi irrigui di drenaggio agronomico.

e) Elaborati grafici di confronto

Essi devono richiamare l'eventuale progetto di invarianza idraulica e idrologica, con indicazioni della modellazione di eventuali bacini di laminazione/ritenzione/infiltrazione dei deflussi di pioggia, di invasi di detenzione/accumulo di acque di pioggia o torrentizie/fluviali, di drenaggio urbano sostenibile (LID).

Il Progetto tecnico colturale per lavori o opere pubbliche contenenti opere di verde ed arredo urbano e/o ingegneria naturalistica, oltre a quanto precedentemente indicato, deve contenere gli elaborati prescritti dal vigente Codice dei contratti pubblici nelle fasi di "Progettazione di fattibilità tecnico-economica" e "Progettazione esecutiva".

Il Progetto tecnico colturale per lavori pubblici e/o privati e per opere pubbliche e/o private dovrà tener conto

- delle norme di tutela storico-architettonica che paesaggistica (D.Lgs. N° 42/2004);
- dei contenuti indicati nella Scheda A) dei Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde approvati con D.M. 10.3.2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- dei disposti della legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013);
- della "Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. 2017" - Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

A5 INDICAZIONI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE

Fatto salvo quanto già previsto in altre norme e regolamenti e nello specifico dal Regolamento Edilizio vigente, per quanto precedentemente indicato si forniscono le seguenti indicazioni progettuali per la realizzazione delle nuove aree verdi e l'esecuzione delle riqualificazioni/manutenzioni straordinarie:

- inserimento nel sistema del verde urbano esistente;
- organizzazione spaziale volta al massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole superfici;
- riqualificazione estetica e funzionale di contesti degradati;
- manutenzione straordinaria o restauro conservativo in parchi e giardini storici ispirata ai criteri elencati nella Carta giardini storici detta "Carta di Firenze";
- qualità estetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali e l'adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, ecc.);
- approccio che copia i criteri e regole naturali (Nature-Based Solution);
- utilizzo di substrato di coltivazione idoneo allo sviluppo delle piante in piena terra convenzionalmente definito "terreno derivante da strato attivo coltivato" a tessitura sabbiosa come da classificazione A3 dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006), escluso materiale con contenuto d'argilla > 20 %, anche proveniente da scolturamento ed accantonamento dei primi 40 cm strato di terreno vergine per il successivo riutilizzo, accatastato separatamente in cumuli non più alti di 200 cm al fine di evitare fenomeni di compattamento;
- utilizzo di terriccio per giardini pensili, rispondente alle prescrizioni previste dalla norma UNI 11235 costituito da miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta cessione, esente da semi infestanti: granulometria: 0-10 mm; densità apparente: 950 kg/m³; densità in opera a saturazione: 1350 kg/m³; capacità di accumulo idrico : > 4 l/m per 2 cm;

- permeabilità verticale risulta 6 mm/min; porosità totale v/v: >60%; volume d'aria a pF1: > 18%; volume di acqua a pF1 > 40%; pH: 6-7; conducibilità elettrica < 40 mS/m (secondo UNI 13038); capacità di scambio cationico: >12 meq/100g; sostanza organica: < 5%; fitotossicità 6,00 (idoneo); grado di riduzione di volume: 20%, o terriccio equivalente;
- introduzione di specie coerenti con il sito sia sotto il profilo floristico che vegetazionale;
 - preferenza alla selezione di specie autoctone, selezionate da millenni di evoluzione: a titolo informativo si fa presente che è stato elaborato da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) lo strumento di ricerca Anthosart (<https://anthosart.florintesa.it/il-tool>) volto alla progettazione degli spazi verdi mediante una selezione di specie della flora spontanea d'Italia, adeguata e specifica alle caratteristiche estetiche, fisionomiche, ecologiche, edafiche e climatiche del luogo in cui si intende realizzare la posa di nuovi alberi;
 - possibile selezione di “specie autoctone e comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi”, come indicato nel DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”), ovvero di specie vegetazionali autoctone o storicizzate riconosciute come valore identitario di un territorio;
 - possibile selezione di specie alloctone non invasive per motivazioni tecnico-scientifiche basate su principi di riduzione degli impatti ambientali, di efficacia dell'operazione di messa a dimora, limiti stazionali di spazio per la chioma e per le radici della futura pianta, di sostanziali vantaggi attesi dall'utilizzo rispetto alla specie di origine autoctona;
 - consultazione delle informazioni contenute nel progetto Qualiviva del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – D.D. N°23042 del 17.11.2011) consultabile al link di seguito indicato:
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785, ed in particolare: le schede tecniche delle specie impiegabili/disponibili sul mercato; le linee guida 1) scelta del materiale vivaistico in funzione della località geografica; le linee guida 2) piante, polline ed allergie; le linee guida 3) effetto delle foreste urbane sulla qualità dell'aria; le linee guida 4) specie arboree ornamentali resistenti alle principali patologie;
 - provenienza, coltivazione, qualità e messa a dimora del materiale vivaistico arboreo;
 - bassa esigenza gestionale e durabilità dell'opera nel tempo;
 - riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
 - uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;
 - filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;
 - riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
 - reinserimento di pratiche agronomiche abbandonate;
 - documentata inesistenza di problematiche fitopatologiche e per la salute dell'uomo collegabili all'utilizzo della specie selezionata considerando esperienze in analoghe situazioni ambientali-stazionali;
 - documentata inesistenza di problematiche di diffusione incontrollata ed invasiva delle specie prescelte;
 - tenere in debito conto i cambiamenti climatici in corso nell'area geografica interessata dalla piantagione, e dei principali fattori di inquinamento presenti, partendo dalle principali forme di stress rilevabili su piante già esistenti nell'area interessata;
 - evitare, ove possibile e opportuno, ogni motivo di monospecificità;
 - semplificazione della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all'interno dell'area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;

- selezione di specie a basso consumo idrico, ad elevata resistenza agli stress ambientali, alle condizioni di stress urbano e all'isola di calore ed alle fitopatologie;
- selezione di specie arboree specificatamente selezionate per il tipo di impiego previsto;
- assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica realizzazione, come essenze e frutti velenosi, frutti pesanti, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollinifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- considerare la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta, a livello delle radici e delle dimensioni della chioma a maturità, quali ad esempio la presenza di linee aeree o d'impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, opere d'arte, superfici carrabili e pedonali, ricadenti nella ZPA (Zona di protezione dell'alberatura);
- potenziali limiti alla visibilità e i rischi di favorire l'occultamento di cose e persone dovuto alle caratteristiche morfologiche di talune specie arbustive ed erbacee;
- potenziali pericoli dovuti alle proprietà allergeniche specie-specifiche e alla presenza di spine o di parti tossiche.
- selezionare bordure arbustive in forma libera anziché siepi formali, ad eccezione di luoghi ove ci siano vincoli paesaggistici, storici, per ridurre costi di manutenzione (oneri indotti);
- realizzazione di punti d'acqua ad uso umano e faunistico;
- eventuale inserimento di zone con vegetazione permanente spontanea con assenza di interventi;
- inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzione, alimentazione, accoppiamento e rifugio per la fauna anche mediante stratificazione della vegetazione;
- utilizzo equilibrato di specie decidue e specie sempreverdi con lo scopo di creare rifugi e zone di occultamento per la fauna;
- utilizzo di specie nettariifere ecc.;
- la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili, contenimento del deflusso superficiale, ricarica delle falde, utilizzo della capacità filtrante dei suoli per rallentare lo scorrimento dell'acqua e stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata;
- utilizzo di sistemi di subirrigazione, programmatori modulari e completi collegati ai sensori che regolano automaticamente le partenze in base ai cambiamenti meteorologici; irrigatori a basso grado di nebulizzazione; sistemi di regolazione della pressione; valvole per monitoraggio del flusso; valvole di flusso a interruzione di portata in caso di guasto; sensori di umidità del suolo; stazioni climatiche con sensori pioggia e vento;
- predilezione per interventi di ingegneria naturalistica come la sistemazione idrogeologica di scarpate o la riqualificazione dei versanti o corsi d'acqua secondo i criteri dettati dalla legislazione regionale vigente "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" D.G.R del 29.2.2000 n° 6/48740;
- utilizzo di tecnologie per il verde pensile estensivo/intensivo secondo la Normativa UNI 11235/2007;
- predilezione per l'impiego di verde verticale tradizionale (rampicanti radicati sul piano di campagna, graticciate, pergole, quinte vegetali arboree) qualora le altezze del manufatto non necessitino di soluzioni in contenitore, in substrati inerti fertirrigati etc. altamente lontani dalla naturalità ed onerosi.
- Per la progettazione e realizzazione di ogni impianto di irrigazione dovranno seguirsi le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4: "Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato" e s.m.i..
- installazione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo (CAM «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica

» emanato con decreto ministeriale 27 settembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni);

- messa in opera di elementi di arredo urbano rispondenti ai CAM «criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano», emanato con decreto ministeriale 5 febbraio 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sistemi di protezione delle aree e degli alberi e delle altre formazioni vegetali non interessate direttamente dagli eventuali danni di natura cantieristica: deposito materiali sotto la chioma delle alberature, nella Zona di Protezione dell'Albero, fonti di calore artificiali, compattazione e contaminazione del suolo nelle aree interessate dalle lavorazioni, dal passaggio dei mezzi d'opera, dallo stoccaggio dei materiali etc.

A6 INDICAZIONI PROGETTUALI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI NUOVE AREE VERDI

Per quanto precedentemente indicato si forniscono le seguenti indicazioni progettuali per la gestione e manutenzione delle nuove aree verdi e delle riqualificazioni e manutenzioni straordinarie:

- cronoprogramma dei lavori, modalità esecutive, planimetria area, schemi tecnici degli impianti, stima dei costi, impiego orario di manodopera e mezzi, etc.
- piano di manutenzione è redatto sulla base del censimento secondo il principio della «gestione differenziata» per cui si definiscono livelli di manutenzione diversi — più o meno intensivi;
- pianificazione del servizio ordinario di manutenzione: conservazione dei tappeti erbosi, la manutenzione di siepi e arbusti, la manutenzione del patrimonio arboreo, lo sfalcio dei cigli stradali e gli interventi di diserbo, sono contemplati;
- monitoraggio periodico della comunità vegetale (comprendente le specie inserite da progetto e quelle che spontaneamente si sono inserite nell'opera), della comunità animale (vertebrata), della qualità chimico- fisica dei terreni;
- il monitoraggio periodico della qualità delle acque e il controllo del funzionamento e delle chiusure degli impianti di irrigazione;
- il controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di illuminazione;
- la manutenzione delle eventuali opere di ingegneria naturalistica, se presenti;
- il controllo dello stato e manutenzione degli arredi urbani;
- la pulizia dei principali elementi di arredo urbano come le fontane;
- l'applicazione di strategie fitosanitarie e di contrasto alla crescita e sviluppo di specie indesiderate in accordo con il D.M. 22.1.2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» e s.m.i.;
- l'attivazione e l'avvio di processi di gestione del rischio e lo sviluppo di strategie per governarlo con interventi di mitigazione e di comunicazione delle decisioni alla comunità;
- l'aggiornamento del Censimento delle aree verdi.

A7 CRITERI PROGETTUALI PER AREE DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Il progetto per la realizzazione di una nuova area di verde pubblico attrezzato o per la riqualificazione di un'area esistente dovrà seguire i seguenti criteri.

- rispettare, per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano, le prescrizioni indicate nei CAM «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano», e s.m.i., sopra indicati;
- rispettare, per quanto riguarda gli impianti d'illuminazione, le prescrizioni indicate nei CAM «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica» e s.m.i. sopra richiamati;
- valutare tutte le componenti di arredo in relazione alla funzionalità dell'opera (panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, staccionate, bacheche, portabiciclette, strutture leggere di copertura, ecc.).
- prevedere l'impiego di materiali durevoli e di bassa manutenzione, possibilmente uniformando la scelta per semplificare gli interventi di sostituzione e manutenzione.
- prevedere un numero di sedute adeguato alla tipologia e alla frequentazione dell'area, offrendo alle persone la possibilità di scegliere la collocazione (es. zone al sole, zone in ombra, zona di passaggio, zone riparate, ecc.) e le attività da condurre (lettura, studio, osservazione, socializzazione, riposo, consumo di cibi, ecc.).
- prevedere facile accessibilità a tutti i tipi di utenti, provviste ove possibile di viabilità pedonale interna, recintate e provviste di almeno un accesso carrabile, di adeguata ampiezza al fine di consentire l'accesso dei mezzi di servizio.
- rispettare le disposizioni normative relative al superamento delle barriere architettoniche
- prevedere la realizzazione di viabilità carrabile, pedonale e aree di sosta in materiali preferibilmente differenziati a seconda del livello di complessità dell'opera e comunque facendo uso di materiali durevoli, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia, e preferibilmente permeabili per consentire il naturale deflusso delle acque;
- prevedere sistemi di drenaggio e scolo delle acque, impianto d'illuminazione e d'irrigazione, eventuali punti di abbeveramento e di sistemi di videosorveglianza, ed eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica;
- garantire che l'area verde sia dotata di propria identità visiva mediante apposita segnaletica e pannelli informativi.
- **garantire una minima dotazione di specie arboree, fatta salva la preesistenza di sufficienti esemplari arborei o motivata inopportunità tecnica o paesaggistica alla messa a dimora di nuovi alberi**

CLASSE DI ALTEZZA DEGLI ALBERI	NUMERO MINIMO DI ALBERI DA PORRE A DIMORA (riferimento: superficie di 400 m ² e suoi multipli)
Prima grandezza (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m)	1
Prima grandezza chioma fastigiata, piramidale (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m)	3
Seconda grandezza (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 15 e 25 m)	2
Seconda grandezza chioma fastigiata, piramidale (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 8 e 15 m)	3
Terza grandezza (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 8 e 15 m)	3

NOTA – Le scelte sopra indicate sono in alternativa.

Tab.1 – Numero minimo di alberi per unità di superficie (400 m²)

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE

Allegato al Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato e Regolamento di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA		
SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
Oltre 25 m	15 – 25 m	8 – 15 m
<i>Abies nordmanniana</i>	<i>Abies cephalonica</i>	<i>Acer davidii</i>
<i>Calocedrus decurrens</i>	<i>Acer campestre</i>	<i>Acer ginnala</i>
<i>Cedrus atlantica</i>	<i>Acer platanoides</i>	<i>Acer japonicum</i>
<i>Cedrus deodara</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Acer lobelii</i>
<i>Cedrus libani</i>	<i>Acer saccharinum</i>	<i>Acer monspessulanum</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Acer saccharum</i>	<i>Acer opalus</i>
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	<i>Acer palmatum</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Aesculus x carnea</i>	<i>Acer palmatum – atropurpureum</i>
<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	<i>Alnus cordata</i>	<i>Albizia julibrissin</i>
<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropurpurea'	<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Amelanchier canadensis</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Alnus incana</i>	<i>Carpinus betulus</i>
<i>Juglans nigra</i>	<i>Araucaria araucana</i>	<i>Carpinus betulus</i> 'Pyramidalis'
<i>Juglans regia</i>	<i>Betula alba</i>	<i>Ceratonia siliqua</i>
<i>Metasequoia Glyptostrobooides</i>	<i>Betula verrucosa</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>
<i>Picea abies</i>	<i>Carya ovata</i>	<i>Cornus kousa</i>
<i>Picea omorika</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Platanus occidentalis</i>	<i>Cupressocyparis Leylandii</i>	<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Platanus orientalis</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Crataegus oxyacantha</i>
<i>Platanus x acerifolia</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Diospyros kaki</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Fraxinus ornus</i>
<i>Populus nigra</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
<i>Populus nigra italica</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Koelreuteria paniculata</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>
<i>Pseudotsuga (menziesii)</i>	<i>Pinus pinea</i>	<i>Lagerstroemia indica</i>
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Laurus nobilis</i>
<i>Quercus cerris</i>	<i>Pinus wallichiana</i>	<i>Magnolia soulangeana</i>
<i>Quercus petraea</i>	<i>Prunus avium</i>	<i>Malus communis</i>
<i>Quercus robur</i>	<i>Quercus coccinea</i>	<i>Morus alba</i>
<i>Quercus robur</i> 'Pyramidalis'	<i>Quercus frainetto</i>	<i>Morus nigra</i>

<i>Sequoia sempervirens</i>	<i>Quercus palustris</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	<i>Salix alba</i>	<i>Parrotia persica</i>
<i>Taxodium distichum</i>	<i>Salix babilonica</i>	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'
<i>Thuya plicata</i>	<i>Sophora japonica</i>	<i>Prunus padus</i>
<i>Tilia cordata</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'
<i>Tilia hybrida</i> 'Argentea'	<i>Thuja orientalis</i>	<i>Punica granatum</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>	<i>Trachycarpus fortunei</i>	<i>Pyrus calleryana</i>
	<i>Ulmus campestris</i>	<i>Salix caprea</i>
	<i>Ulmus minor</i>	<i>Sophora japonica</i> 'Pendula'
	<i>Ulmus glabra</i>	
	<i>Zelkova serrata</i>	

ALLEGATO C – SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO IN FORMA DI COLLABORAZIONE SPONSORIZZATA

Allegato al Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato e Regolamento di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole, ambiente urbano, giardini e orti.

PREMESSO CHE

- per la manutenzione e lo sviluppo di parte del verde pubblico, l’Amministrazione Comunale intende ricorrere a forme differenziate di conduzione, in aggiunta alle modalità di gestione in appalto;
- ciò si può realizzare con il concorso di *sponsor* privati che si impegnino a provvedere alla cura e alla manutenzione delle aree verdi ad essi affidate;
- attraverso il ricorso a questa formula, in grado di dar luogo a un innovativo rapporto tra istituzione pubblica, cittadini, aziende e organismi partecipativi, si persegue l’obiettivo di un maggior coinvolgimento della collettività per lo svolgimento di servizi che rivestono carattere di pubblico interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Caronno Pertusella,
nella persona del(la) signor(a) _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
in qualità di _____

e il/la signor/a _____ in qualità di _____ (per le società)
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____
codice fiscale _____
successivamente indicato come “Contraente”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Il Comune di CARONNO PERTUSELLA affida per la durata di anni _____ al signor _____, che accetta in rappresentanza di _____ la gestione e manutenzione delle aree a verde pubblico ubicate in via _____ angolo via _____ (aiuole spartitraffico ed aiuola) (SPECIFICARE COME NECESSARIO).

Art.2) I lavori di manutenzione dell'area verde assegnata dovranno essere eseguiti in conformità al progetto che verrà presentato al Settore comunale competente e da esso approvato.

Art.3) Il Contraente si impegna a garantire, a propria cura e spesa, la disponibilità delle risorse umane e delle dotazioni strumentali necessarie per far fronte agli adempimenti e prestazioni previste dal progetto di cui all'articolo 2.

Art.4) Il Comune di Caronno Pertusella si impegna, attraverso il proprio Settore competente, a comunicare le disposizioni riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori, con riferimento al Capitolato speciale d'appalto per la manutenzione del verde pubblico in essere, nonché a svolgere le eventuali attività di istruzione e direzione tecnica alle maestranze messe a disposizione dal Contraente.

Art.5) Il Contraente si impegna a far sì che le maestranze messe a disposizione per lo svolgimento delle operazioni di gestione e di manutenzione delle aree si attengano alle citate modalità, nonché a svolgere le attività nei tempi previsti o indicati, anche in relazione alle variazioni dell'andamento meteo climatico stagionale.

Art.6) Il contraente si impegna alla realizzazione, previ accordi con il Settore comunale competente, di opere relative a interventi straordinari, riparazioni guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, giochi, recinzioni, ecc. qualora presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione e che sono qui di seguito elencate: (DI VOLTA IN VOLTA VERRANNO ELENcate SE L'ARTICOLO È APPLICABILE).

Art.7) Il contraente è tenuto a comunicare al Settore comunale competente eventuali problemi in ordine allo stato vegetativo di essenze arboree ed arbustive, siepi, cespugli e tappeti erbosi compresi nelle aree affidate in gestione, e con esso stabilire le strategie di intervento.

Art.8) È a carico del Contraente ogni obbligo in ordine all'assicurazione contro rischi, danni e infortuni derivanti a persone e cose impiegate nell'attività di cui alla presente convenzione, intendendosi comunque sia il Comune di Caronno Pertusella e il proprio personale addetto liberati da ogni responsabilità in merito, giusta la sottoscrizione del presente atto da parte del Contraente.

Art.9) In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti assunti a carico del Contraente, il Comune provvederà a invitarlo all'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione, contestando le inadempienze riscontrate; dopo di che, persistendo l'inadempienza, e previa ulteriore e definitiva diffida in forma scritta, al Comune di Caronno Pertusella è riconosciuto il diritto di dichiarare unilateralmente risolta presente convenzione.

Art.10) Il Contraente dovrà consentire, sulle aree assegnate, l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.

Art.11) L'area a verde assegnata mantiene le funzioni di uso pubblico in base alle destinazioni di cui agli strumenti urbanistici vigenti.

Art.12) Il contraente potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione per il tramite di uno o più cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli avranno le caratteristiche, le dimensioni e il numero così come verrà concordato con il Comune.

L'esposizione dei cartelli, ancorché posta in opera a cura ed a spesa del contraente, non è soggetta all'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità nonché della TOSAP.

Art.13) Tutte le spese, le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Contraente.

Art.14) Alla scadenza della presente convenzione la stessa potrà essere rinnovata con manifesta volontà delle parti.

Letto, accettato e sottoscritto in Caronno Pertusella in data _____

Il signor _____ in qualità di _____ (per le società)

Comune di Caronno Pertusella _____

ALLEGATO D – ESTRATTI DAL CODICE CIVILE

Art. 892.

Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 894.

Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895.

Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896.

Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

Art. 898.
Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899.
Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Art. 2051.
Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

ALLEGATO E – REGOLAMENTO ORTI COMUNALI

E1 PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella intende favorire l'esercizio di attività che possano apportare benessere psico-fisico ai propri cittadini, e che facilitino l'aggregazione attorno a comuni finalità, favorendo così la socializzazione.

Una di queste attività è la coltivazione orticola che, oltre a perseguire finalità sociali, consente la produzione di ortaggi, frutta e fiori destinati al consumo familiare. A ciò si affianca la possibilità di un arricchimento reciproco tra i praticanti, favorito anche da momenti di interscambio tra generazioni, promuovendo nei più giovani il contatto diretto con la natura attraverso la coltivazione e la raccolta di alimenti da loro stessi prodotti.

È altresì desiderio dell'Amministrazione Comunale estendere i benefici derivanti dalla coltivazione degli orti a soggetti con disabilità. A tal fine si prevederanno spazi dedicati (denominati Orti Facili).

Potranno essere riservati orti anche per specifiche iniziative sociali, didattiche e culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione nel rispetto dell'ambiente e con finalità di educazione ambientale.

Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede a realizzare impianti di "Orti strutturati" con recinzioni, impianto di irrigazione, spazi comuni attrezzati, strutture per il ricovero di attrezzi, ecc.

Il complesso degli orti su una stessa area viene di seguito definito "appezzamento".

Il presente Regolamento si applica a tutte le aree comunali adibite a Orti cittadini.

L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente a indire un pubblico bando per l'assegnazione in concessione degli Orti, indicando i criteri di assegnazione dei punteggi.

Le domande di assegnazione vanno presentate all'Ufficio Protocollo sui moduli predisposti. I termini e le modalità per la presentazione delle domande vengono di volta in volta precisati nel bando.

I lotti da destinare a Orto saranno assegnati, con determinazione del Responsabile del Settore Competente, previa formazione di apposita graduatoria.

La graduatoria avrà la durata di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.

La graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune e affissa all'Albo Pretorio, il contratto di assegnazione viene sottoscritto entro i trenta giorni successivi.

Nel caso venissero approntati nuovi appezzamenti, le assegnazioni saranno effettuate attingendo alla graduatoria esistente.

L'atto di concessione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle condizioni del presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, rilevando eventuali anomalie di gestione.

Per il miglior coordinamento delle attività e dei problemi comuni di ogni appezzamento, e affinché vi sia un unico referente nei confronti del Comune, i concessionari degli orti inseriti in ogni appezzamento provvedono annualmente a nominare un referente, eletto a maggioranza dei concessionari.

E3 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

Per partecipare all'assegnazione in concessione dei lotti di terreno destinati ad Orti cittadini, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Caronno Pertusella da almeno cinque anni;
- non disporre di altri appezzamenti coltivabili a orto in Caronno Pertusella (condizione da intendere per nucleo familiare);
- essere in grado di coltivare e mantenere in condizioni decorose l'orto assegnato.

L'assegnazione in concessione ha durata quinquennale a far data dalla pubblicazione della graduatoria e, qualora l'assegnatario risultasse ancora in possesso dei requisiti al termine dei cinque anni, sarà rinnovabile per un egual periodo, e così successivamente.

Al primo risultante in graduatoria verrà assegnato l'orto precedentemente individuato con il numero 1, al secondo l'orto precedentemente individuato con il numero 2 e così di seguito.

Ogni avente diritto potrà rinunciare all'orto assegnato e in tal caso rientrerà all'ultima posizione della graduatoria.

Per coloro che si trasferissero fuori dal Comune, la concessione si concluderà automaticamente alla fine del raccolto e comunque non oltre la fine del mese di ottobre dell'anno in corso.

Nel caso si dovessero liberare uno o più orti, si procederà all'assegnazione degli stessi seguendo la graduatoria in vigore.

Sei mesi prima della scadenza naturale della graduatoria, l'Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione degli Orti, e provvederà alla stesura di una nuova graduatoria.

La concessione è nominativa e non può essere trasferita. Ai concessionari non è consentito lo scambio dell'orto originariamente assegnato.

L'Amministrazione Comunale, in caso di necessità per pubblico interesse o per altre esigenze, con preavviso di trenta giorni potrà revocare la concessione, facendo comunque il possibile affinché la revoca coincida con il periodo di fine raccolta.

I casi di cessazione del contratto prima della scadenza sono i seguenti: morosità, non osservanza del Regolamento, decesso del concessionario.

Può essere assegnato un solo orto a ogni nucleo familiare.

Ad ogni concessionario è consegnata una copia delle chiavi di accesso all'appezzamento. Esse devono essere restituite alla cessazione o alla revoca dell'assegnazione.

E4 TIPI DI UNITÀ COLTIVABILI

Ogni unità coltivabile potrà avere una dimensione variabile, di regola compresa tra i 30 ed i 40 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

In ogni appezzamento di orti "strutturati", una parte potrebbe essere attrezzata con apposita struttura per l'ortoterapia (orto facile).

E5 MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ORTO E NORME DI COMPORTAMENTO

La coltivazione dovrà essere ortiva, frutticola e floreale, e i prodotti non potranno essere commercializzati, salvo in particolari contesti e a fronte di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

In ogni caso, eventuali proventi dovranno essere destinati a iniziative con valenza sociale, culturale ed educative preventivamente riconosciute da parte dell'Amministrazione Comunale e organizzate da parte di soggetti titolati a farlo ai sensi delle norme di legge vigenti.

L'orto in concessione potrà essere coltivato esclusivamente dal concessionario, eventualmente coadiuvato dai familiari entro il secondo grado.

Per la coltivazione dell'orto il concessionario non potrà in nessun caso avvalersi di mano d'opera retribuita, se non per aspetti particolari (per esempio la potatura degli alberi ecc.). L'assegnatario non potrà concedere a terzi l'uso dell'area a lui concessa pena la decadenza della concessione.

Negli orti si potranno piantare ortaggi, fiori, piccoli arbusti da frutta. È consentito piantare anche alberi da frutta, in numero non superiore a due per ogni orto, e dovranno essere del tipo nano o a basso fusto.

Le piante presenti nell'orto non potranno superare l'altezza di 1,5 metri e dovranno essere poste alle seguenti distanze da confini di ogni orto:

- cm 100 per cespugli fruttiferi;
- cm 150 per alberi da frutta (di tipo basso o nano);
- cm 250 per alberi da frutta a basso fusto.

Le fronde delle piante non potranno invadere gli altri orti; qualora l'orto dovesse avere dimensioni tali da non permettere la verifica di queste distanze da ogni confine, non potranno esservi collocate piante.

Qualora gli appezzamenti confinassero su uno o più lati con altre proprietà (esterne allo spazio dedicato agli orti) si applicano le norme stabilite dal Codice Civile

Lo smaltimento dei rifiuti avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia, mentre gli scarti vegetali dovranno essere "compostati" in ogni singolo appezzamento, attuando gli opportuni accorgimenti atti a non generare fonti di infestazioni da parte di roditori, insetti o altri animali.

Le parti vegetali non compostabili (rami ecc.), saranno conferite usufruendo del servizio di raccolta porta a porta. I rifiuti dovranno essere posizionati in un punto comodamente accessibile ai mezzi che effettuano il servizio di igiene urbana posto in prossimità degli appezzamenti oppure potranno essere conferiti, con trasporto a proprio carico, presso il Centro Raccolta Rifiuti.

I concessionari dovranno conferire i rifiuti non vegetali negli appositi contenitori, ove presenti nell'appezzamento. In caso contrario i rifiuti non vegetali dovranno essere smaltiti con la raccolta porta a porta presso la propria residenza.

È obbligatorio curare il proprio orto durante tutto il periodo vegetativo e mantenerlo pulito anche durante i periodi di mancata coltivazione.

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

I confini degli orti devono essere curati e rispettati da tutti i concessionari.

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le attrezzature, ove esistenti, e gli spazi comuni e ha il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione.

I cespugli e gli alberi siti negli spazi comuni possono essere tagliati d'accordo con il referente dell'appezzamento, che cercherà di coinvolgere nella scelta e nel lavoro da compiere anche gli altri assegnatari.

In ogni singolo orto potranno essere installati piccoli tunnel e/o i semenzai, anche in plastica; questi non dovranno avere un'altezza superiore a 80 cm, non potranno coprire più del 25% dell'orto assegnato e non dovranno avere carattere permanente.

Le coperture in plastica a uso serra sono ammissibili, purché non diano origine a strutture stabili e indecorose, e con le dimensioni massime sopra indicate.

I sostegni utilizzati quali tutori delle piante (pali), dovranno preferibilmente essere in legno e i legacci dovranno essere preferibilmente di rafia o sostanze naturali evitando quelli di plastica o simili.

Negli orti e nelle parti comuni, e comunque all'interno dell'area delimitante gli orti, non si potranno lavare autoveicoli e/o motorini.

Negli orti si potrà raccogliere acqua piovana dotandosi al massimo di un solo piccolo bidone avente dimensioni e colori uniformi come indicato dall'Ufficio Comunale competente. L'acqua dovrà in ogni caso essere utilizzata rapidamente al fine di evitare il formarsi di acqua stagnante.

I singoli orti, a scelta del Comune, potranno essere o non essere delimitati.

Nei singoli orti è vietata qualsiasi tipo di pavimentazione e/o qualsiasi modifica dell'area pena la revoca dell'assegnazione, fatta eccezione per piccoli vialetti interni agli orti di natura provvisoria.

La vista degli orti non potrà essere occultata con nessun mezzo, nemmeno attraverso piante rampicanti sulle eventuali recinzioni.

All'interno dell'orto e nelle parti comuni non si potranno depositare materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (inerti, mobili ecc.).

All'interno degli orti, così come all'interno degli spazi comuni, non potranno essere accesi fuochi per eliminare sterpaglie o altro genere di materiale.

Almeno una volta all'anno, previo accordo tra i concessionari e il referente degli orti riguardanti un unico appezzamento, dovrà essere effettuata la manutenzione della eventuale recinzione posta a confine dei lotti e delle eventuali parti comuni.

Non potranno essere utilizzati in alcun modo filo spinato, fili di metallo, cocci di vetro e ogni altro mezzo di protezione che possa recare offesa o danno a persone o animali.

Per ragioni di carattere igienico sanitario non potranno essere allestite strutture fisse per la cottura dei cibi.

È vietato allevare e/o tenere animali all'interno degli orti o nel proprio spazio nel capanno degli attrezzi.

Non si potrà accedere agli orti con autoveicoli e motoveicoli, è concesso l'accesso alle biciclette solo se condotte a mano.

Chiunque verrà sorpreso ad arrecare danno o, qualora non autorizzato, a raccogliere prodotti dell'orto, sarà soggetto a sanzione pecuniaria, oltre al rimborso dei danni arrecati. L'ammontare delle sanzioni è stabilito dalla giunta Comunale.

Si consiglia di adottare preferibilmente metodi di coltivazione biologica.

È vietato usare o tenere in deposito negli appezzamenti e, ove presenti, nei capanni, sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle prime tre classi di pericolosità dei prodotti fitosanitari (Molto tossico, Tossico, Nocivo), e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo.

È altresì fatto divieto di ammassare letame all'interno dell'orto in quantità superiore a quello strettamente necessario e solo nei mesi della concimazione (da ottobre a febbraio). Lo stesso dovrà essere interrato nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore.

E6 STRUTTURA DEGLI ORTI

L'appezzamento sarà servito dalla rete idrica, con unico contatore. Le spese per il consumo dell'acqua sono comprese nel canone.

Gli orti si potranno irrigare nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 novembre, salvo diverse disposizioni o ordinanze straordinarie. L'acqua si potrà usare per i soli scopi irrigui evitando sprechi.

Dal 1° dicembre fino al 31 gennaio sarà cura di ogni Concessionario svuotare il proprio impianto per evitare danni dal gelo.

L'intero appezzamento sarà delimitato in rete metallica con un unico portoncino d'accesso fornito di lucchetto, e copia della chiave per aprirlo verrà fornita ad ogni concessionario.

Ogni appezzamento potrà essere dotato di uno o più capanni in legno preverniciato in colore naturale, o altro manufatto fisso, come da progetto del singolo appezzamento, a uso deposito attrezzi, sementi, ecc. Nel caso di capanni, questi saranno suddivisi in tanti spazi quanti saranno gli orti previsti nell'appezzamento e ognuno di questi singoli spazi avrà accesso autonomo. Queste strutture non potranno essere modificate, né utilizzate per fini diversi da quelli espressamente previsti nel presente Regolamento, pena la revoca dell'assegnazione.

Unitamente all'assegnazione dell'orto sarà assegnato lo spazio di deposito attrezzi.

La manutenzione del deposito degli attrezzi e delle parti comuni sarà a carico dei concessionari.

Il capanno non potrà contenere elettrodomestici, bombole di gas, fornelli da campeggio, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto a gas o elettrico.

E7 ORTO FACILE

In ogni appezzamento si prevede la realizzazione di spazi denominati "orto facile" destinati all'utilizzo da parte di persone con disabilità. L'assegnazione di questi spazi viene effettuata dal Settore Promozione della Persona, Famiglia e Società, previa valutazione delle domande specifiche presentate e conseguente definizione di una graduatoria stilata sulla base dei criteri specificati nel bando, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Nel caso in cui le domande fossero inferiori a 4, potranno essere assegnate due vasche allo stesso richiedente.

E8 CANONE

Il canone annuale per l'uso della singola particella ortiva è fissato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato.

Il concessionario è tenuto a versare una cauzione, fissata dalla Giunta Comunale, che sarà restituita alla scadenza del contratto di concessione ovvero all'atto della rinuncia o di revoca dell'area, a condizione che non vi siano danni o sistemazioni da effettuare all'orto assegnato.

I versamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria comunale entro il 30 giugno dell'anno in corso in unica soluzione.

Nel caso in cui l'assegnazione degli orti avvenga nel corso dell'anno, il canone sarà computato in base alle mensilità di effettiva disponibilità.

Il mancato pagamento delle somme a titolo di canone annuale entro i termini previsti comporta la revoca dell'assegnazione.

E9 RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.